Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 331 del 5 dicembre 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Delega al direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a stipulare con gli istituti di credito incaricati le convenzioni per la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, tacitamente rinnovabili per il successivo biennio.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati con le quali è confermata, per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Delega al direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a stipulare con gli istituti di credito incaricati le convenzioni per la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, tacitamente rinnovabili per il successivo biennio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 della legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972, che ha approvato le convenzioni stipulate il 22 settembre 1972 tra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è stata confermata ai predetti istituti di credito, per il periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1973, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, della Puglia e della Lucania, della Calabria;

Ritenuto che le predette convenzioni, per effetto di tacita proroga prevista negli articoli 15 e 16 delle stesse, sono scadute il 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione delle finanze di provvedere al rinnovo delle suddette convenzioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977;

Visto il parere n. 663/76 del 25 gennaio 1977, con il quale il Consiglio di Stato - Sezione III, si è dichiarato favorevole al rinnovo delle convenzioni di che trattasi;

Considerata l'opportunità che le convenzioni con i menzionati istituti di credito vengano stipulate dal direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto l'art. 93 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che prevede l'emissione di apposito decreto di delega per la stipulazione dei contratti dello Stato;

Decreta:

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è delegato a stipulare — a nome e per conto del sottoscritto — con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, le convenzioni per la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1977, tacitamente rinnovabili per il successivo biennio.

La relativa spesa, che si presume in complessive annue L. 7.523.699.740, graverà sul cap. 3853 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni finanziari successivi.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12694)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati con le quali è confermata, per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 39 della legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972, che ha approvato le convenzioni stipulate il 22 settembre 1972 tra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di Calabria e Lucania, con le quali è stata confermata ai predetti istituti di credito, per il periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1973, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria;

Considerato che le predette convenzioni, per effetto di tacita proroga prevista negli articoli 15 e 16 delle stesse, sono scadute il 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione delle finanze di provvedere al rinnovo delle suddette convenzioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977, con l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stesse, stipulate in data 9 giugno 1977 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e col quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto n. 291047 in data 3 giugno 1977 con il quale il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è stato delegato a stipulare le convenzioni per la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1977, tacitamente rinnovabili per il successivo biennio con gli istituti di credito su indicati;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate dal direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il 9 giugno 1977 con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, con le quali è confermata ai predetti istituti di credito, per il biennio 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1977, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

La relativa spesa, che si presume in complessive annue L. 7.523.699.740, graverà sul cap. 3853 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 44 *Finanze, foglio n.* 180

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NEL PIEMONTE.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, rappresentato dal suo presidente prof. dott. Luciano Iona si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, prorogata, con modificazione, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973 con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta (Regione).

E' in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L 15 000 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Torino. Le somme introitate per la distribuzione dei valori bollati nel territorio della regione Valle d'Aosta, dovranno essere versate, invece, presso la sezione di tesoreria provinciale di Aosta.

All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Torino al magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono a carico dell'Istituto.

Art. 10

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e dell'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli Istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione

L. 2,15% fino ad un importo di L 30 750 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 30.750 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione e compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze, rappresentanze o istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalla vigente disposizione di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto bancario inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art 13

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga a confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 450 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5%, intestati al predetto Istituto.

Art. 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di anni due Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
Luciano IONA

Registrato al n 11092-E, *mod.* 71 M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L* 10 000.

ALLEGATO A
(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Acqui Terme	Alessandria	Istituto bancario San Paolo - Filiale
2	Alessandria	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
3	Casale Monferrato	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
4	Murisengo	Id.	Banca popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
6	Occimiano	Id.	Banca popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
8	Sale	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
9	Ticineto	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
10	Tortona	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
11	Valenza	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
12	Vignale Monferrato	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
13	Aosta	Aosta	Istituto bancario San Paolo - Filiale
14	Donnaz	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
15	Saint Vincent	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
16	Asti	Asti	Istituto bancario San Paolo - Filiale
17	Canelli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
18	Castagnole Monferrato	Asti	Istituto bancario San Paolo - Filiale
19	Costigliole d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
20	Mombercelli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
21	Moncalvo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
22	Mantafia	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
23	Montegrosso d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
24	Montiglio	Id.	Banca popolare di Novara
25	Nizza Monferrato	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
26	San Damiano d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
27	Villafranca d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
28	Villanova d'Asti	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
29	Alba	Cuneo	Istituto bancario San Paolo - Filiale
30	Barge	Id.	Banca popolare di Novara
31	Borgo San Dalmazzo	Id.	Banca popolare di Novara
32	Boves	Id.	Banca popolare di Novara
33	Bra	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
34	Caraglio	Id.	Banca popolare di Novara
35	Carrù	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
36	Ceva	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
37	Chiusa di Pesio	Id.	Banca popolare di Novara
38	Cortemilia	Id.	Banca popolare di Novara
39	Cuneo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
40	Demonte	Cuneo	Banca popolare di Novara
41	Dogliani	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
42	Dronero	Id.	Banca popolare di Novara
43	Fossano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
44	Garessio	Id.	Cassa di risparmio di Torino
45	Limone Piemonte	Id.	Banca popolare di Novara
46	Mondovì	Id.	Istituto bancariò San Paolo - Filiale
47	Ormea	Id.	Cassa di risparmio di Torino
48	Racconigi	Id.	Banca popolare di Novara
49	Saluzzo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
50	Savigliano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
51	Sommariva del Bosco	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
52	Venasca	Id.	Cassa di risparmio di Torino
53	Arona	Novara	Istituto bancario San Paolo - Filiale
54	Baveno	Id.	Banca popolare di Novara
55	Bellinzago	Id.	Banca popolare di Novara
56	Borgomanero	Id.	Banca popolare di Novara
57	Borgoticino	Id.	Banca popolare di Novara
58	Cannobio	Id.	Banca popolare di Intra
59	Domodossola	Id.	Banca popolare di Novara
60	Ghemme	Id.	Banca popolare di Novara
61	Gozzano	Id.	Banca popolare di Novara
62	Gravellona Toce	Id.	Banca popolare di Novara
63	Grignasco	Id.	Banca popolare di Novara
64	Intra (Verbania)	Id.	Banca popolare di Intra
65	Novara	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
66	Oleggio	Novara	Banca popolare di Novara
67	Omegna	Id.	Banca popolare di Novara
68	Ornavasso	Id.	Banca popolare di Novara
69	Orta San Giulio	Id.	Banca popolare di Novara
70	Pallanza (Verbania)	Id.	Banca popolare di Novara
71	Romagnano Sesia	Id.	Banca popolare di Novara
72	Santa Maria Maggiore	Id.	Banca popolare di Novara
73	Stresa	Id.	Banca popolare di Novara
74	Varallo Pombia	Id.	Banca popolare di Novara
75	Varzo	Id.	Banca popolare di Novara
76	Vogogna	Id.	Banca popolare di Novara
77	Avigliana	Torino	Istituto bancario San Paolo - Filiale
78	Bardonecchia	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
79	Caluso	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
80	Carignano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
81	Carmagnola	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
82	Castellamonte	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
83	Cavour	Id.	Cassa di risparmio di Torino
84	Cesana Torinese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
85	Chieri	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
86	Chivasso	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
87	Ciriè	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
88	Cuorgnè	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
89	Forno Canavese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
90	Giaveno	Torino	Istituto bancario San Paolo - Filiale
91	Grugliasco	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
92	Ivrea	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
93	Lanzo Torinese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
94	Moncalieri	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
95	Orbassano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
96	Perosa Argentina	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
97	Pinerolo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
98	Poirino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
99	Pont Canavese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
100	Rivara Canavese	Id.	Banca popolare di Novara
101	Rivarolo Canavese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
102	Rivoli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
103	Susa	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
104	Torino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Sede di Torino - Via Monte di Pietà
105	Torino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Agenzia di città n. 6
106	Torre Pellice	Id.	Cassa di risparmio di Torino
107	Ulzio	Id.	Cassa di risparmio di Torino
108	Venaria Reale	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
109	Vigone	Id.	Istituto bancario italiano

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
110	Villar Perosa	Torino	Istituto bancario San Paolo - Filiale
111	Viù	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
112	Andorno Micca	Vercelli	Banca popolare di Novara
113	Biella	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
114	Borgosesia	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
115	Caresana	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
116	Cigliano	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
117	Cossato	Id.	Cassa di risparmio di Biella
118	Crescentino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
119	Gattinara	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
120	Livorno Ferraris	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
121	San Germano Vercellese	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
122	Santhià	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
123	Trino	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
124	Vallemosso	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
125	Varallo	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale
126	Vercelli	Id.	Istituto bancario San Paolo - Filiale

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
Luciano JONA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE E CON LA BANCA POPOLARE DI MILANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NELLA LOMBARDIA.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semplini e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rappresentata dal suo delegato dott. Ernesto Ugolini e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata rappresentata dal suo delegato dott. Nicola Carbone entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate su *B* e *C*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 è sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946 per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni

effetto, fra i due Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro

Art 3.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidamente responsabili.

Art 4

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 40.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art 5

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidamente, obbligandosi a sostituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo per altro l'obbligo della restituzione, ai sensi del precedente art 5, di un'ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere fermo costantemente nel magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

La Cassa di risparmio e la Banca popolare si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati, di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Banca popolare di Milano, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Milano al magazzino compartimentale degli istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece a carico degli Istituti

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie ecc.) nonché di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa fra l'Amministrazione delle finanze la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. E' facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete agli istituti la seguente provvigione:

L. 1,50% fino ad un importo di L. 78 miliardi;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 78 miliardi

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la Cassa di risparmio e la Banca, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La Cassa di risparmio e la Banca devono corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la Cassa di risparmio e la Banca inoltreranno mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale e regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della Cassa di risparmio e della Banca di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale degli Istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze oppositamente delegati dal Ministero delle finanze nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente, si obbligano di confermare, entro il mese successivo a quello della *sottoscrizione di questa ultima convenzione*, il *deposito cauzionale già prestato*, in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ammontante attualmente a L. 1.408.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestato agli Istituti.

Art. 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine si intende rinnovata per il successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
Ernesto UGOLINI

p. *La Banca popolare di Milano*
Nicola CARBONE

Registrato al n 11093, *mod.* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 20 000.

ALLEGATO A

(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o di rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Almenno San Salvatore	Bergamo	Cassa di risparmio - P.zza S. Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Italia, 1
3	Bergamo	Id.	Cassa di risparmio - L.go Bellotti, 5/A
4	Calolziocorte	Id.	Cassa di risparmio - Corso Europa, 14
5	Caprino Bergamasco	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Garibaldi, 5
6	Caravaggio	Id.	Cassa di risparmio - Via Prata, 5
7	Clusone	Id.	Cassa di risparmio - Via Gusmini, 13
8	Gandino	Id.	Cassa di risparmio - Via Castello, 2
9	Cazzaniga	Id.	Banca popolare - Bergamo, via Marconi, 5
10	Lovere	Id.	Cassa di risparmio - Vicolo del Porto, 1
11	Martinengo	Id.	Cassa di risparmio - Via Locatelli, 27
12	Ponte San Pietro	Id.	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 31
13	Romano di Lombardia	Id.	Cassa di risparmio - Via Rubini
14	San Giovanni Bianco	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Zignoni, 51
15	Piazza Brembana	Id.	Cassa di risparmio - Via Bellotti, 13
16	Sarnico	Id.	Cassa di risparmio - P.zza XX Settembre, 1
17	Trescore Balbeario	Bergamo	Cassa di risparmio - P.zza Cavour
18	Treviglio	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Garibaldi, 2
19	Verdello	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Mons. Grassi, 4
20	Zogno	Id.	Cassa di risparmio - Via Cardinal Furietti, 1-*bis*
21	Breno	Brescia	Banca Valle Camonica - Via Mazzini
22	Brescia	Id.	Cassa di risparmio - Via Moretto, 38/*B*
23	Chiari	Id.	Cassa di risparmio - Via XXVI Aprile, 65
24	Darfo	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Lorenzini
25	Desenzano del Garda	Id.	Cassa di risparmio - P.tta Gramsci
26	Edolo	Id.	Banca Valle Camonica - Via Perre, 14/16
27	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Garibaldi, 3/*A*
28	Iseo	Id.	Cassa di risparmio - Via Quadra, 5
29	Lonato	Id.	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 58
30	Lumezzane	Id.	Cassa di risparmio - Via Monte Suello, 79
31	Montichiari	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Garibaldi
32	Orzinuovi	Id.	Cassa di risparmio - Via Gambara, 1
33	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Zamara, 18
34	Pisogne	Id.	Cassa di risparmio - Via Nave Corriera

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
35	Rovato	Brescia	Cassa di risparmio - C.so Bonomelli, 103
36	Salò	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Garibaldi
37	Verolanuova	Id.	Cassa di Risparmio - Via Garibaldi
38	Vobarno	Id.	Cassa di risparmio - Via Prandini, 2
39	Appiano Gentile	Como	Cassa di risparmio - Via della Libertà, 1
40	Asso	Id.	Cassa di risparmio - Via Matteotti, 6
41	Barzanò	Id.	Banca popolare di Lecco - Via Besana
42	Bellano	Id.	Cassa di risparmio - Via Manzoni, 2
43	Bellagio	Id.	Banca popolare di Lecco - P.zza Mazzini, 6
44	Brivio	Id.	Cassa di risparmio - Via Vittorio Emanuele, 6
45	Cantù	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 6
46	Castiglione Intelvi	Id.	Cassa di risparmio - Via Torre, 5
47	Cermenate	Id.	Cassa di risparmio - P.zza XX Settembre, 1
48	Cernobbio	Id.	Cassa di risparmio - Via Regina, 16
49	Como	Id.	Cassa di risparmio - Via Cinque Giornate, 31
50	Costamasnaga	Id.	Banca popolare di Lecco - Via XXV Aprile, 6
51	Erba	Id.	Cassa di risparmio - Via XXV Aprile, 24
52	Introbio	Id.	Banca popolare di Lecco - Via della Vittoria
53	Gravedona	Id.	Banca popolare di Lecco - Via Stampa, 1
54	Lecco	Id.	Banca popolare di Lecco - P.zza Garibaldi, 8
55	Lecco	Como	Cassa di risparmio - P.zza Mazzini, 14
56	Mandello Lario	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Leonardo da Vinci, 1
57	Mariano Comense	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Roma, 86
58	Menaggio	Id.	Cassa di risparmio - Via Mazzini, 1
59	Merate	Id.	Cassa di risparmio - Via Baslini, 15
60	Missaglia	Id.	Cassa di risparmio - Via Conciliazione
61	Oggiono	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Sironi, 8
62	Olgiate Comasco	Id.	Cassa di risparmio - Via Tartini, 1
63	Porlezza	Id.	Cassa di risparmio - Via Colombaio, 27
64	Casalmaggiore	Cremona	Cassa di risparmio - Via Centauro, 13
65	Castelleone	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 7
66	Crema	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Vittorio Emanuele II, 3
67	Cremona	Id.	Cassa di risparmio - Via Matteotti, 15
68	Isola Dovarese	Id.	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 2
69	Piadena	Id.	Banca popolare di Cremona - Via Libertà, 34
70	Ostiano	Id.	Cassa di risparmio - Via Mazzini, 4
71	Pizzighettone	Id.	Banca popolare di Cremona - Via Garibaldi, 9
72	Robecco d'Oglio	Id.	Cassa di risparmio - Via De Amicis, 1
73	Soncino	Id.	Cassa di risparmio - Via Mercanti, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
74	Soresina	Cremona	Cassa di risparmio - Via Marconi, 2
75	Asola	Mantova	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 13
76	Bozzolo	Id.	Cassa di risparmio - Piazza Europa, 6
77	Castiglione delle Stiviere	Id.	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 1
78	Gonzaga	Id.	Cassa di risparmio - Via P. Santo, 48
79	Mantova	Id.	Cassa di risparmio - Corso Libertà, 10/12
80	Ostiglia	Id.	Banca agricola mantovana - Piazza Cornelio, 8
81	Sermide	Id.	Cassa di risparmio - Via Indipendenza, 47
82	Revere	Id.	Banca agricola mantovana - Via Umberto I, 8
83	Suzzara	Id.	Banca agricola mantovana - Via Roma, 3
84	Viadana	Id.	Cassa di risparmio - Piazza Matteotti, 2
85	Abbiategrasso	Milano	Cassa di risparmio - Piazza Cinque Giornate, 4
86	Arluno	Id.	Cassa di risparmio - Via Rosmini, 1
87	Besana Brianza	Id.	Cassa di risparmio - Via Viarana, 1
88	Binasco	Id.	Cassa di risparmio - Via Don Albertario, 11/13
89	Bollate	Id.	Cassa di risparmio - Via Matteotti, 22
90	Carate Brianza	Id.	Cassa di risparmio - Via San Giuseppe, 20
91	Casalpusterlengo	Id.	Cassa di risparmio - P.zza del Popolo
92	Cassano d'Adda	Id.	Cassa di risparmio - Via V. Veneto, 40
93	Castano Primo	Milano	Cassa di risparmio - P.zza Mazzini
94	Cernusco sul Naviglio	Id.	Cassa di risparmio - Via Uboldo, 14
95	Cinisello Balsamo	Id.	Cassa di risparmio - Via Libertà, 68
96	Codogno	Id.	Cassa di risparmio - Via V Emanuele, 25/27
97	Corsico	Id.	Cassa di risparmio - C.so Cavour, 17
98	Cuggiono	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Berra, 3
99	Desio	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Conciliazione, 2
100	Gorgonzola	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Italia, 12
101	Legnano	Id.	Cassa di risparmio - P.zza IV Novembre, 5
102	Legnano	Id.	Banca di Legnano - Via Tosi, 2
103	Lissone	Id.	Cassa di risparmio - Via Giovanni XXIII, 36
104	Lodi	Id.	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 23
105	Magenta	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 11
106	Meda	Id.	Banca popolare di Milano - C.so Matteotti, 14
107	Melegnano	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 13
108	Melzo	Id.	Cassa di risparmio - Via F Bianchi, 7
109	Milano	Id.	Cassa di risparmio - C.so Vercelli, 25
110	Milano	Id.	Cassa di risparmio - C.so P.ta Romana, 78
111	Milano	Id.	Cassa di risparmio - C.so XXII Marzo, 29
112	Milano	Id.	Cassa di risparmio - Via Urbano III, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
113	Milano	Milano	Cassa di risparmio - P.zza Napoli, 31
114	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - P.zza Meda, 4
115	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - P.zza Baiamonti, 4
116	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - C.so Buenos Ayres, 36
117	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - Via Meravigli, 16
118	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - Via Pontaccio, 23
119	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - Via Agudio, 1
120	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - V.le Piave, 28
121	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - P.le Lagosta, 9
122	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - C.so Buenos Ayres, 79
123	Monza	Id.	Banca popolare di Milano - Via Zucchi, 28
124	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 17
125	Parabiago	Id.	Cassa di risparmio - Via Santini, 1
126	Rho	Id.	Cassa di risparmio - Via F. Meda, 1
127	S. Angelo Lodigiano	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Vitt. Veneto, 13
128	Seregno	Id.	Banca popolare di Milano - P.zza Vittorio Veneto, 3
129	Sesto S. Giovanni	Id.	Cassa di risparmio - Via Lamarmora, 39
130	Seveso	Id.	Cassa di risparmio - Via Marconi, 47
131	Vaprio d'Adda	Id.	Cassa di risparmio - Via XXV Aprile, 30
132	Vimercate	Milano	Cassa di risparmio - Via Giovanni XXIII, 8/C
133	Belgioioso	Pavia	Cassa di risparmio - P.zza Vitt. Veneto, 15
134	Broni	Id.	Cassa di risparmio - Via Emilia, 129
135	Casorate Primo	Id.	Cassa di risparmio - Via Santagostino, 10
136	Casteggio	Id.	Cassa di risparmio - Viale Stazione, 12
137	Chignolo Po	Id.	Cassa di risparmio - Via Garibaldi, 137
138	Dorno	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Bonacossa, 12
139	Garlasco	Id.	Cassa di risparmio - Via San Pietro
140	Mede	Id.	Cassa di risparmio - Via Dante, 25
141	Mortara	Id.	Cassa di risparmio - Via Cavour, 18
142	Pavia	Id.	Cassa di risparmio - Via Varese, 5
143	Robbio	Id.	Cassa di risparmio - Via Marconi, 11
144	Sannazzaro de' Burgondi	Id.	Cassa di risparmio - Via A. Saffi, 37
145	Stradella	Id.	Cassa di risparmio - Via Mazzini, 2
146	Varzi	Id.	Cassa di risparmio - Via Mazza, 47
147	Vigevano	Id.	Cassa di risparmio di Vigevano - P.zza Ducale, 43
148	Voghera	Id.	Cassa di risparmio - Via Plana, 42
149	Bormio	Sondrio	Cassa di risparmio - Via Roma, 123
150	Chiavenna	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Ploncher
151	Morbegno	Id.	Cassa di risparmio - via Nani, 14

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
152	Sondrio	Sondrio	Cassa di risparmio - Via Piazzi, 4
153	Tirano	Id.	Cassa di risparmio - Via Rajna, 2
154	Angera	Varese	Cassa di risparmio - P.zza Parrocchiale, 10
155	Arcisate	Id.	Cassa di risparmio - V.le Roma, 1
156	Busto Arsizio	Id.	Banca popolare di Milano - Via D. Crespi 1-*bis*
157	Fagnano Olona	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Di Dio
158	Gallarate	Id.	Banca popolare di Milano - Via Verdi, 8
159	Gavirate	Id.	Cassa di risparmio - Via Cavallotti, 6
160	Laveno Mombello	Id.	Cassa di risparmio - Via Labiena, 89
161	Luino	Id.	Cassa di risparmio - Via Undici Febbraio, 3
162	Malnate	Id.	Cassa di risparmio - Via Carducci, 2
163	Saronno	Id.	Cassa di risparmio - Via Marconi, 14
164	Sesto Calende	Id.	Cassa di risparmio - Via dell'Olmo
165	Somma Lombardo	Id.	Cassa di risparmio - Via Maspero, 2
166	Tradate	Id.	Cassa di risparmio - Via Mameli, 2
167	Varese	Id.	Cassa di risparmio - P.zza San Vittore, 5

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
Ernesto UGOLINI

p *La Banca popolare di Milano*
Nicola CARBONE

N 17661 R

COMITATO ESECUTIVO

della commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse - Milano

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE

Seduta del giorno 25 *marzo* 1976

Presenti i signori

prof G Dell'Amore, presidente;
prof R Ferrara, vice presidente;
avv C Ferrari, vice presidente;
prof C Masini, commissario;
dott C Polli, commissario;
dott G Villa, commissario;
sig A Zucca, commissario;
rag A Nezzo, direttore generale;
avv E Trotta, segretario capo

Ragioniere capo, riferisce sulle trattative condotte con il Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso, riguardante la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia da parte del nostro Istituto, in unione con la Banca popolare di Milano, per il biennio 1976-77 rinnovabile, salvo disdetta, per il biennio successivo.

Precisa che, sulla base delle trattative effettuate, le condizioni stabilite per la gestione del servizio dovrebbero ricalcare quelle già previste dalla convenzione scaduta il 31 dicembre 1975, salvo la misura della provvigione di cui all'art. 11 della convenzione anzidetta da determinarsi come segue:

1,50 % sui primi 78 miliardi di valori venduti;

0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto

Fa presente, nella fondata presunzione di una prossima approvazione da parte dei competenti organi di controllo dello Stato, l'opportunità che il comitato esecutivo voglia provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della nuova convenzione per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 1976

Il comitato esecutivo, sentito il ragioniere capo, delibera di delegare il direttore generale rag. Alessandro Nezzo; i vice direttori generali dott. Giovanni Bodio, rag. Mario Lanzani, dott. Ernesto Ugolini; il segretario capo avv Ernesto Trotta; il vice segretario capo avv Agostino Colace, nonché il ragioniere capo dott. Rolando Colcergnan ed il dirigente rag. Bruno Gasparini, in via disgiuntiva, alla stipulazione — per conto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed in unione alla

Banca popolare di Milano — della convenzione con il Ministero delle finanze per la distribuzione primaria, **a far** tempo dal 1° gennaio 1976, dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia

Il presidente prof G DELL'AMORE

Il segretario capo avv E TROTTA

Il direttore generale rag A NEZZO

N 339649 di repertorio

Conforme all'originale in atti dell'Ente sopra indicato

Milano, addì 28 marzo 1977

Timbro e firma Piontelli Luigi di Mario, notaio in Milano

BANCA POPOLARE DI MILANO - Soc coop a r l sede di Milano, piazza Meda, 4

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione di mercoledì 29 ottobre 1975, *ore* 15

Sono presenti

il presidente prof avv Piero Schlesinger;

il vice presidente dott. Aldo Bay;

i consiglieri: dott Andrea Borruso, dott Renato Buschi, rag Fernando Cioni Mori, dott. Alberto Dondena, prof. dott. Luigi Frey, sig. Fernando Macchetta, dott Antonio Martelli, dott. Nerio Nesi, dott. Lucio Picconi, dott Giuseppe Stante, prof. dott. Tiziano Treu, avv. Giovanni Valcavi, prof dott. Luigi Venegoni;

il presidente del collegio sindacale prof. dott Romolo Scazzoso;

i sindaci effettivi: rag. Antonino Biraghi e prof. dott Gaspare Falsitta;

il direttore generale sig. Giosuè Ciapparelli.

Ha giustificato la sua assenza il vice presidente dott Goffredo Gramignani

Assume la presidenza il prof Schlesinger e funge da segretario il sig Macchetta

Constatata la presenza degli amministratori e sindaci sopra elencati e quindi la validità della riunione ai sensi dell'art. 35 dello statuto, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*)

7 — Varie ed eventuali

(*Omissis*).

7 — Varie ed eventuali

(*Omissis*).

E) *Rinnovo della convenzione relativa alla gestione del servizio per la distribuzione dei valori bollati in Lombardia*

(*Omissis*).

Dopo un'esauriente discussione il consiglio alla unanimità delibera di aderire al rinnovo per il 1976-77, salvo rinnovo per il successivo biennio, della detta convenzione, da stipulare con il Ministero delle finanze, per la distribuzione primaria dei valori bollati in Lombardia e all'uopo delega i signori:

prof avv Piero Schlesinger, Fernando Macchetta, rag. Giosuè Ciapparelli, dott. Nicola Carbone e rag Mario Tavola perché anche disgiuntamente, in nome e per conto della Banca popolare di Milano, abbiano a sottoscrivere la convenzione stessa in unione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

(*Omissis*).

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 17,30

Il presidente Piero SCHLESINGER

Il segretario Fernando MACCHETTA

N 66650 del repertorio

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Scorza, notaio in Milano, iscritto nel ruolo di questo distretto notarile, che, quanto sopra, è estratto conforme del verbale di adunanza del consiglio di amministrazione in data 29 ottobre 1975 della Banca popolare di Milano - Soc. coop. a r.l., con sede in Milano, scritto sul relativo libro verbali di consiglio, debitamente bollato, vidimato e che appare tenuto a norma di legge, libro che mi è stato esibito e che ho restituito previa collazione, con dichiarazione che le parti omesse non modificano né alterano il contenuto di quelle trascritte.

Milano, addì 17 novembre 1975

Timbro e firma dott Nicola Scorza fu Salvatore, notaio in Milano

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NELLE VENEZIE.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale tasse dott. Ugo Semprini e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie con sede in Venezia, rappresentato dal suo delegato avv. Giovanni Pasqualetto si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicemore 1939, approvata con regio decreto 22 aprile 1940, n 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960 approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art. 2

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia e Trieste, Pordenone.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro

Art 3

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione

Art 4

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 22 000 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art 5

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4

Art 7

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale, come scorta, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Venezia.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto di detti valori e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla intendenza di finanza di Venezia al magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonché le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art 10

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie delle dette casse nonché di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno essere successivamente determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L 2,50 % fino ad un importo di L 39.500 milioni;

L 0,30 % sull'importo eccedente L. 39.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al presente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto federale deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto federale inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'Intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art 13

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso

gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle *imposte indirette* sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, a garanzia dell'esatto adempimento *degli obblighi* assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 736.528.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5% intestati al predetto Istituto

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

SEMPRINI

p *L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie*

Giovanni PASQUALETTO

Registrato al n. 10094, mod. 71/M, addì 5 luglio 1977, al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L. 15.000.

ALLEGATO *A*

(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di risparmio sue partecipanti, delle sue direzioni compartimentali o di istituti di credito corrispondenti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Belluno	Belluno	Sede di Belluno della Cassa di di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41
2	Agordo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza della Libertà, 30
3	Auronzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 62
4	Cortina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 47
5	Feltre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, palazzo Bonsembiante, via Garibaldi, 4
6	Pieve di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano, 2
7	S. Stefano di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Venezia, 7
8	Bolzano	Bolzano	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Museo, 56
9	Bressanone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Bastioni Maggiori, 6/b
10	Brunico	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Fossato, 17
11	Caldaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Principale, 7/b

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
12	Chiusa	Bolzano	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Parrocchia, 26
13	Egna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Bolzano, 12
14	Malles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Centrale, 1
15	Merano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Cassa di Risparmio, 8
16	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Rezia, 79
17	S. Candido	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza S. Michele, 5
18	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Principale, 129
19	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Città Nuova, 19/a
20	Gorizia	Gorizia	Esattoria imposte dirette, via Carducci, 2/4
21	Cormons	Id.	Esattoria imposte dirette di Cormons, via Matteotti, 4/6
22	Gradisca d'Isonzo	Id.	Esattoria imposte dirette di Gradisca d'Isonzo, via Dante, 3
23	Grado	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, viale Europa Unita n. 15
24	Monfalcone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, piazza della Repubblica
25	Padova	Padova	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di via del Monte di Pietà
26	Camposampiero	Padova	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Rialto, 9
27	Cittadella	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Marconi, 13
28	Conselve	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza XX Settembre, 9
29	Este	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Maggiore, 19
30	Monselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Roma
31	Montagnana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza V. Emanuele, 54
32	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi, 41
33	Rovigo	Rovigo	Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Mazzini, 11
34	Adria	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso del Popolo, 54
35	Badia Polesine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via G. Carducci
36	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via C. Battisti
37	Contarina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Risorgimento, 49
38	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Risorgimento, 2
39	Occhiobello	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Roma, 44

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
40	Trento	Trento	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, sede centrale, via G. Galilei, 1
41	Arco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Mantova, 7
42	Borgo Valsugana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
43	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Bronzetti, 273
44	Cembra	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
45	Cles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, corso Dante
46	Cusiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
47	Fondo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
48	Lavico	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
49	Malè	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
50	Mezzolombardo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
51	Pergine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
52	Pinzolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
53	Pieve Tesino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
54	Ponte Arche	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
55	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
56	Riva	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Garibaldi, 1
57	Rovereto	Trento	Sede della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, piazza Rosmini, 5
58	Tione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
59	Treviso	Treviso	Sede centrale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza dei Signori
60	Asolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Canova
61	Castelfranco Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso XXIX Aprile
62	Conegliano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso V. Emanuele II, 14
63	Cornuda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Matteotti, 12
64	*Crespano del Grappa*	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via IV Novembre
65	Follina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Martiri della Libertà
66	Mogliano Veneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta
67	Montebelluna	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
68	Motta di Livenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luzzatti, 1
69	Oderzo	Id.	Sede della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, via Dante
70	Pieve di Soligo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Balbi Valier

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
71	Roncade	Treviso	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Roma, 60
72	Spresiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luciano Rigo, 43
73	Valdobbiadene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via G. Garibaldi, 2
74	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luigi Borro
75	Trieste	Trieste	Cassa di Risparmio di Trieste - Centro servizi di via Giulia, 3
76	Muggia	Id.	Cassa di risparmio di Trieste, filiale di via Roma, 26
77	Udine	Udine	Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - Esattoria comunale, via Zanon, 25
78	Cervignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Sauro, 2
79	Cividale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Diacono, 2
80	Codroipo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Garibaldi
81	Latisana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, Calle dell'Annunziata, 3
82	Palmanova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Grande
83	S. Daniele del Friuli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Vittorio Emanuele, 12
84	S. Giorgio Nogaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza XX Settembre
85	Tolmezzo	Udine	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza XX Settembre
86	Pordenone	Pordenone	Sede della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Mazzini
87	Maniago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Roma
88	Sacile	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza del Popolo, 59
89	S. Vito al Tagliamento	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, piazza del Popolo
90	Spilimbergo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via S. Rocco, 4
91	Comeglians	Udine	Esattoria Consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, via Roma, 8/a
92	Gemona	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via XX Settembre, 1
93	Moggio Udinese	Id.	Esattoria Consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, piazza Uffici, 4
94	Paluzza	Id.	Esattoria Consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, piazza 21-22 Luglio, 8
95	Pontebba	Id.	Esattoria Consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, via Roma, 4
96	Tarcento	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Roma, 13
97	Tarvisio	Id.	Filiale della Banca del Firuli, piazza Unità, 7
98	Venezia	Venezia	Cassa di Risparmio di Venezia - Sede centrale, S. Marco, 4216
99	Cavarzere	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazza B. di Rorai, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
100	Chioggia	Venezia	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso del Popolo n. 1227
101	Dolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Matteotti, 1
102	Mestre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazzetta Matter, 2
103	Mirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via G. Marconi, 7
104	Portogruaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via Roma, 1/3
105	S. Donà di Piave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Silvio Trentin, 60
106	Verona	Verona	Sede Centrale e sede di Verona della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 1
107	Caprino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Vittoria, 1
108	Cologna Veneta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Guà, 35
109	Isola della Scala	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cavour, 5
110	Legnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 19
111	Soave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mercato dei Grani, 4
112	Tregnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Unità d'Italia, 2
113	Villafranca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Vittorio Emanuele, 196
114	Vicenza	Vicenza	Sede della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via C. Battisti, 10
115	Arzignano	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi, 15
116	Asiago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via IV Novembre, 9
117	Barbarano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Roma, 46
118	Bassano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazzotto Montevecchio, 15
119	Lonigo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 22
120	Noventa Vicentina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 5
121	Marostica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Castello, 31
122	Schio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza IV Novembre, 8
123	Thiene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Garibaldi, 26
124	Valdagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 95

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p *L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie*
Giovanni PASQUALETTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza del 30 *settembre* 1975

Il giorno 30 settembre 1975, alle ore 9,45, in Verona, presso la sede dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie si riunisce il consiglio di amministrazione dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, costituito a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100 e regolato dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n 1076, per l'esame e le deliberazioni di cui il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della precedente seduta;
Comunicazioni del presidente;
Comunicazioni del direttore generale;
Operazioni ordinarie;
Operazioni di credito agrario;
Operazioni di bonifica;
Personale;
Eventuali e varie

Per la presidenza sono presenti:

gr uff Franco Pilla, presidente;
comm. avv. Domenico, Mirandola, v presidente

Per il consiglio sono presenti i rappresentanti di istituti partecipanti aventi il capitale di partecipazione ed il numero di voti come in appresso a' termini dello Statuto:

gr. uff avv Giuseppe Brandstaetter, presidente della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, capitale di partecipazione L. 176.000.000, voti 44;

comm. rag. Gilberto Barnaba, presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, capitale di partecipazione L. 40.000.000, voti 10;

cav. gr. cr. avv. Antonio Avezzù, vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, capitale di partecipazione L. 400.000.000, voti 100;

gr. uff. dott. Dino Paride Ziglio, presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, capitale di partecipazione L. 176.000.000, voti 44;

gr. uff. prof. Luigi Chiereghin, presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, capitale di partecipazione L. 160.0000 000, voti 40;

avv. Aldo Terpin, presidente della Cassa di risparmio di Trieste, capitale di partecipazione L. 176.000.000, voti 44;

gr. uff. dott. Franco Pilla, presidente della Cassa di risparmio di Venezia, capitale di partecipazione L. 276.000.000, voti 69;

comm. avv. Domenico Mirandola, comm. Fioralpino Chiodi, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, capitale di partecipazione L. 436.000.000, voti 109;

comm. rag. Elio Valentini, commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria, capitale di partecipazione L. 4.000.000, voti 1.

Intervengono i sindaci:

cav lav. prof. Mario Balestrieri;
gr uff dott Faustino Barbina;
rag Paolo D'Agnolo;
gr uff. dott. Vittorio Orzali.

E' presente il direttore generale dell'Istituto dott Luigi Rogante ed assistono i signori:

dott Arnaldo Rossi, vice direttore generale;
avv Giovanni Pasqualetto, dirigente.

Assistono, a norma dell'art 10 dello statuto, i seguenti direttori generali delle casse di risparmio partecipanti:

rag Humbert Deutsch, direttore generale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

sig Ferdinando Skodnik, direttore generale della Cassa di risparmio di Gorizia;

gr uff dott. Enrico Flores D'Arcais, direttore generale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

dott. Gaetano Rossi, direttore generale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;

dott Flavio Giachino, direttore generale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

dott Giordano Delise, direttore generale della Cassa di risparmio di Trieste;

dott Franco Longo, direttore generale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;

comm. dott Giovanni Bertoni, direttore generale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

E' presente altresì il dott E Franco Colombini, vice direttore generale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Il presidente, fatto eseguire l'appello, constata che sono presenti 10 su 12 rappresentanti di istituti partecipanti, secondo lo statuto, con un capitale di L. 1.844.000.000 con voti 461 su 500 e dichiara aperta la seduta facendo rilevare che, in relazione ai voti presenti, la seduta stessa è pienamente valida

(Omissis)

Servizio valori bollati

Rinnovo convenzione scadente il 31 dicembre 1975

Il direttore generale, con riferimento alla delibera consiliare del 16 luglio 1975 e precedenti in ordine al rinnovo della convenzione con il Ministero delle finanze per il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Tre Venezie, fa presente che sarà da sottoscrivere la relativa convenzione.

Il consiglio, preso atto di quanto sopra, dà mandato per la sottoscrizione della convenzione, oltre che ai legali rappresentanti dell'Istituto, anche ai signori:

Con firma singola

dott Luigi Rogante, direttore generale;

dott Arnaldo Rossi, vice direttore generale;

avv Giovanni Pasqualetto, dirigente;

dott Giampaolo Tusset, dirigente-ragioniere capo

La presente delibera, come risulta dal testo sopra riportato, viene approvata dal consiglio seduta stante e sarà immediatamente trascritta nell'apposito libro dei verbali del consiglio stesso « deliberazioni d'urgenza ».

(*Omissis*)

Il presidente: Franco PILLA

Il direttore generale ROGANTE

N 24355 di repertorio

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certifico io sottoscritto avv Luigi Michieli, notaio residente a Venezia ed iscritto al collegio notarile di questa città, che la presente copia è conforme per estratto a quanto leggesi da facciata 287 a facciata 290 del libro verbali del consiglio di amministrazione (deliberazioni d'urgenza), libro bollato e numerato, vidimato prima dell'uso dal notaio dott. Luigi Piero Paganuzzi in data 14 novembre 1967, repertorio n. 19210.

Venezia, addì 27 novembre 1975

Timbro e firma Michieli Luigi di Luigi, notaio in Venezia

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NELLA LIGURIA.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro

Art 3

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n 5, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 6.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art 5

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita dal precedente art. 4.

Art 7

L'Istituto si obbliga a tenere come scorta fermo costantemente nel magazzino compartimentale, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza

*Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmet*tere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto, indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Genova al magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art 10

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina. Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenzo dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,50% fino ad un importo di L. 13.500 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 13.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art 13

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro dalle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed attualmente ammontante a L. 227.500.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

Edoardo CALLERI DI SALA

Registrato al n 11095 *mod* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 10.000.

ALLEGATO *A*

(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova e Imperia, La Spezia e Savona, si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Genova centro	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, vico dell'Antica Accademia, 2
2	GE-Sampierdarena	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza V. Veneto, 78
3	GE-Sestri	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sestri, 114
4	GE-Voltri	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Don Giovanni Verità, 28
5	GE-Bolzaneto	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G.B. Custo, 11
6	GE-Pontedecimo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via F. del Canto, 4/*A*
7	GE-Rivarolo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Jori, 22/*A*
8	GE-Pegli	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Martiri della Libertà, 3/*A*
9	GE-Nervi	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G.B. Oberdan, 120/*A*
10	GE-Molassana	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Molassana, 70
11	Recco	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via IV Novembre, 2
12	S. Margherita Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via XXV Aprile 1945, 2/*b*
13	Chiavari	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza Roma, 6
14	Sestri Levante	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, c.so Colombo, 35
15	Rapallo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Giustiniani, 9
16	Rezzoaglio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 20
17	Busalla	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via V. Veneto, 1
18	Montoggio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 89
19	Torriglia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Matteotti, 48
20	Campoligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza Martiri della Benedicta, 2
21	Arenzano	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sauli Pallavicino, 25
22	Rovegno	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza Carboni, 141
23	Ronco Scrivia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, c.so Italia, 55/*d*
24	Cogoleto	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, lungomare S. Maria, 11
25	Camogli	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via XX Settembre, 11
26	Albenga	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza del Popolo, n. 29

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
27	Alassio	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Mazzini, 2
28	Finale Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Garibaldi, 3
29	Varazze	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza Dante Alighieri, 6
30	Loano	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Stella, 17
31	Pietra Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza Martiri della Libertà, 10
32	Imperia	Imperia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Berio, 2
33	Imperia P. Maurizio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, p.zza F.lli Serra, 10
34	Sanremo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, c.so Mombello, 27
35	Bordighera	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via V. Emanuele, 170
36	Pieve di Teco	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sottotenente Luigi Eula, 33
37	Taggia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, v.le Mazzini, 23
38	Ospedaletti	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, c.so Regina Margherita, 53
39	Arma di Taggia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Blengino, 15
40	S. Bartolomeo al Mare	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Aurelia, 49/51
41	Ventimiglia	Imperia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 38/A
42	Varese Ligure	La Spezia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Umberto I, 1
43	Savona centro	Savona	Cassa di risparmio di Savona, via A. Aonzo, 27
44	Altare	Id.	Cassa di risparmio di Savona, via Roma, 22
45	Cairo Montenotte	Id.	Cassa di risparmio di Savona, via A. Colla, 2
46	Vado Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Savona, via Aurelia, 124
47	Millesimo	Id.	Cassa di risparmio di Savona, p.zza Libertà, 44
48	La Spezia centro	La Spezia	Cassa di risparmio di La Spezia, c.so Cavour, 86
49	Brugnato	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Bertucci, 10
50	Lerici	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, p.zza Garibaldi, 11
51	Levanto	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Cairoli, 24
52	Piana Battolla	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Provinciale, 151
53	Sarzana	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, p.zza Caduti per la Libertà, 6
54	Sesta Godano	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Roma, 68

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI DELL'EMILIA E DELLA ROMAGNA

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente dott Edoardo Calleri di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948, al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977, alle condizioni che seguono.

Art 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro.

Art 3

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini n 22, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi

Resta fissata in lire 12.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto

Art 5

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente come scorta nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introidate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze o rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Bologna o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dallo Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria e dalla intendenza di finanza di Bologna al magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese di custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'Istituto.

Art 10

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonché di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli Istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intende spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori bollati per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,50 % fino ad un importo di L. 30 500 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L 30.500 milioni

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti e rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione

Art 12

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente all'Intendenza di finanza, tramite l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'Intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'Ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art 13

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli

uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dovere istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni e dalle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 422.774.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto istituto.

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

Edoardo CALLERI DI SALA

Registrato al n 11096 *mod* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 10.000.

ALLEGATO *A*

(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le casse di risparmio e i monti di credito su pegno dell'Emilia e Romagna si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di agenzie di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Filiale borsa della Cassa di risparmio - Via U. Bassi, 2/*a* e via Indipendenza, 2
2	Bologna	Id.	Sede del Monte di Bologna - Via Indipendenza, 11
3	Baricella	Id.	Filiale del Monte di Bologna - Via Roma, 43
4	Bazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via G. Mazzini n. 22
5	Budrio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via L. Bissolati n. 26
6	Castelmaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via A. Gramsci n. 161
7	Castel S. Pietro Terme	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Piazza Garibaldi
8	Castenaso	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via S. Nasica, 51
9	Castiglione dei Pepoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via G. Pepoli, 14
10	Crevalcore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via G. Matteotti n. 141
11	Imola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Imola - Via Cavour, 53
12	Loiano	Id.	Filiale del Monte di Bologna - Via Roma, 20
13	Medicina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via della Libertà n. 43

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
14	Molinella	Bologna	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Piazza del Popolo n. 16
15	Ozzano Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via Emilia Levante, 185
16	Porretta Terme	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Piazza della Libertà, 61
17	S. Giorgio di Piano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via A. Costa, 3/*a*
18	S. Giovanni in Persiceto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Corso Italia, 27
19	S. Pietro in Casale	Id.	Filiale del Monte di Bologna - Piazza Calori, 3-4
20	Savigno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via G. Marconi n. 24
21	Vergato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via G. Marconi, 2
22	Zola Predosa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna - Via Risorgimento, 286
23	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di risparmio di Ferrara - Corso Giovecca n. 108
24	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Viale A. Roiti, 17
25	Bondeno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Piazza Garibaldi n. 23
26	Cento	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cento - Via Matteotti, 8-B
27	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Piazza 4 Novembre, 22
28	Comacchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Piazza Folegatti n. 6
29	Copparo	Ferrara	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Piazza della Libertà, 27
30	Migliarino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Piazza Repubblica, 31
31	Portomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara - Corso Vittorio Emanuele, 17
32	Forlì	Forlì	Sezione Pegni della Cassa di risparmio di Forlì - Via G. Saffi, 2
33	Bellaria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini - Via Guidi, 40
34	Cattolica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini - Via Mancini, 30-32
35	Cesena	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cesena - Piazza Pia, 2
36	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Piazza 25 Aprile, 1
37	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Via A. Saffi, 3
38	Meldola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Piazza F. Orsini, 9
39	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Via G. Garibaldi, 36
40	Morciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini - Via Bucci, 1
41	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini - Via Ceccarini, 80
42	Rimini	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini - Corso d'Augusto n. 62
43	Rocca S. Casciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Via 4 Novembre, 12
44	S. Piero in Bagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Via G. Garibaldi, 60
45	Santarcangelo di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini - Piazza Canganelli n. 10

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
46	Santa Sofia	Forlì	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì - Via G. Marconi, 3
47	Savignano sul Rubicone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Cesena - Corso Perticari, 2
48	Modena	Modena	Sezione pegni della Cassa di risparmio di Modena - Via Rismondo, 50
49	Carpi	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Carpi - Piazza Martiri, 3
50	Castelfranco Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena - Galleria S. Giacomo
51	Finale Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola - Corso Matteotti, 11
52	Mirandola	Id.	Sezione pegni della Cassa di risparmio di Mirandola - Piazza Matteotti, 2
53	Pavullo nel Frignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena - Piazza S. Bartolomeo, 2
54	S. Felice sul Panaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola - Via Mazzini
55	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena - Via XX Settembre, 63/A
56	Vignola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Vignola - Viale Mazzini, 1
57	Parma	Parma	Sede della Cassa di risparmio di Parma - Via G. Cavestro, 3
58	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Roma, 1
59	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Piazza C. Battisti n. 14
60	Borgo V. Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Nazionale, 27
61	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Roma, 123/5
62	Colecchio	Parma	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Piazza Repubblica n. 2
63	Colorno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Cavour, 23
64	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Gramsci, 41
65	Fontanellato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Piazza Garibaldi, 12
66	Fornovo Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via XXIV Maggio n. 15
67	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via O. Ferrari, 9
68	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Romagnosi, 10
69	S. Secondo Parmense	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via Garibaldi, 75
70	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via G. Matteotti, 38
71	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio Parma - Piazza Garibaldi, 18
72	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma - Via G. Matteotti, 2
73	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Poggioli, 18
74	Agazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Macallè, 38
75	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Piazza Colombo n. 5
76	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Piazza S. Francesco, 18
77	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via della Vittoria, 2
78	Castel S. Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Matteotti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
79	Cortemaggiore	Piacenza	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Cavour
80	Fiorenzuola d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Garibaldi, 120
81	Lugagnano V. d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Piazza Castellana
82	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Martiri della Libertà, 37
83	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Roma, 39
84	Ponte dell'Olio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza - Via Vittorio Veneto, 89
85	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Ravenna - Piazza Garibaldi n. 6
86	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Corso Matteotti n. 17/*c*
87	Bagnacavallo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Piazza Libertà, 38
88	Brisighella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Via Baccarini, 2
89	Cervia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Piazza Garibaldi, 8
90	Conselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Via Cavallotti, 1
91	Faenza	Id.	Sede centrale del Monte dei pegni di Faenza - Corso Garibaldi, 1
92	Fusignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Corso Emaldi, 85
93	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Via A. Costa, 20
94	Lugo	Id.	Sede centrale della Cassa di risparmio di Lugo - Piazza F. Baracca, 24
95	Massalombarda	Ravenna	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Via Vittorio Veneto, 53
96	Russi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna - Via Farini, 36
97	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Esattoria della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Via San Pietro Martire, 6
98	Boretto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Via Saccani n. 1
99	Castellarano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Via Radici Sud, 1/*A*
100	Castelnovo Monti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Via Roma n. 31/*A*
101	Correggio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Corso Mazzini, 34
102	Guastalla	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Via Gonzaga, 4/*F*
103	Montecchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Piazza Repubblica, 38
104	Novellara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Piazza Unità d'Italia, 26
105	Rolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Via Roma n. 1-3

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE COL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NELLA TOSCANA E NELL'UMBRIA.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini e il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) dott Giovanni Cresti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art 3

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 20 000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto e stato gia dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da opposito dettagliato elenco formato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art 5

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art 4.

Art 7

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo, come scorta, costantemente nel magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella

quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria e dall'intendenza di finanza di Siena al magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art 10

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc) nonché di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L 2,60 % fino ad un importo di L 32 100 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 32.100 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione, o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti e rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Monte dei Paschi mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Monte dei Paschi di Siena deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori il Monte dei Paschi di Siena inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Monte dei Paschi di Siena, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art 13

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 666.973.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
Giovanni CRESTI

Registrato al n 11097 mod. 71/M, addì 5 luglio 1977, al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L. 10 000.

ALLEGATO *A*
(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Monte dei Paschi di Siena provvede alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca toscana
2	Bagnone	Id.	Banca toscana
3	Carrara	Id.	Via M. D'Azeglio, 3
4	Fivizzano	Id.	Banca toscana
5	Marina di Carrara	Id.	Banca toscana
6	Massa	Id.	Piazza Aranci, 9
7	Pontremoli	Id.	Piazza della Repubblica, 1
8	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca toscana
9	Arezzo	Arezzo	Corso Italia, 223
10	Bucine	Id.	Via Roma, 15
11	Castiglion Fiorentino	Id.	Piazza S. Francesco, 7
12	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
13	Foiano della Chiana	Id.	Piazza fra Benedetto, 6-7
14	Monte S. Savino	Id.	Piazza di Monte
15	Montevarchi	Id.	Via Roma, 54
16	Pieve Santo Stefano	Id.	Via Canto del Forno
17	Ponte a Poppi	Id.	Via Roma, 83-85
18	Pratovecchio	Id.	Banca toscana
19	S. Giovanni Valdarno	Id.	Piazza della Repubblica
20	Sansepolcro	Id.	Via Matteotti, 7
21	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 38-39
22	Terranuova Bracciolini	Id.	Piazza della Repubblica, 1
23	Barberino di Mugello	Firenze	Banca toscana
24	Borgo S. Lorenzo	Id.	Via Giovanni della Casa, 19
25	Campi Bisenzio	Id.	Banca toscana
26	Castelfiorentino	Id.	Piazza Cavour, 15
27	Certaldo	Id.	Via XX Settembre, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
28	Dicomano	Firenze	Banca toscana
29	Empoli	Id.	Piazza della Vittoria, 24
30	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1-2
31	Firenze	Id.	Via de' Pecori, 6-8
32	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti, 55
33	Greve in Chianti	Id.	Piazza S. Croce, 7
34	Mercatale di Vernio	Id.	Via Bisenzio, 223
35	Poggio a Caiano	Id.	Banca toscana
36	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 29
37	Prato	Id.	Via Ricasoli, 17
38	S. Casciano Val di Pesa	Id.	Via Machiavelli, 19
39	Sesto Fiorentino	Id.	Piazza Ginori, 18
40	Signa	Id.	Piazza Felice Cavallotti, 8
41	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
42	Castiglion della Pescaia	Id.	Via Colombo, ang. Piazza Dante
43	Follonica	Id.	Via Roma, 93
44	Gavorrano	Id.	Via G. Matteotti, 6
45	Grosseto	Id.	Via Ximenes, 4
46	Manciano	Id.	Via Marsala, 13
47	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 45
48	Montieri	Id.	Via Roma, 32
49	Orbetello	Id.	Piazza Garibaldi
50	Pitigliano	Id.	Piazza della Repubblica, 32-34
51	Porto Santo Stefano	Id.	Corso Umberto I, 47-55
52	Roccalbegna	Id.	Piazza IV Novembre, 5
53	Roccastrada	Id.	Piazza Gramsci, 8-9
54	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 24
55	Scansano	Id.	Banca toscana
56	Castagneto Carducci	Livorno	Piazza del Popolo, 40
57	Cecina	Id.	Corso G. Matteotti, 139
58	Collesalvetti	Id.	Piazza della Repubblica, 6
59	Livorno	Livorno	Via Cairoli, 41
60	Piombino	Id.	Via Roma, 23
61	Portoferraio	Id.	Via Garibaldi, 3
62	Rosignano Marittimo	Id.	Via Gramsci, 113
63	Venturina	Id.	Via Indipendenza, 110
64	Barga	Lucca	Via G. Pascoli, 28
65	Borgo a Mozzano	Id.	Banca toscana
66	Camaiore	Id.	Via V. Emanuele, 132
67	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via A. Vallisneri, 1
68	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Via Papa Giovanni XXIII, s.n.c
69	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 5-A
70	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca toscana
71	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 5
72	Massarosa	Id.	Via Roma, 65
73	Pietrasanta	Id.	Piazza Duomo, 36-39
74	Querceta	Id.	Via Don Minzoni
75	Seravezza	Id.	Piazza Mazzini, 4
76	Viareggio	Id.	Corso Garibaldi, 20
77	Bastia Umbra	Perugia	Piazza Mazzini, 60
78	Cascia	Id.	Banca Popolare di Spoleto
79	Castiglion del Lago	Id.	Via Vittorio Emanuele, 53
80	Città della Pieve	Id.	Piazza del Plebiscito, 3
81	Città di Castello	Id.	Corso Cavour, 8
82	Foligno	Id.	Corso Cavour, 99
83	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di Risparmio di Perugia
84	Gubbio	Id.	Via della Repubblica, 6
85	Magione	Id.	Via XX Settembre, 25
86	Marsciano	Id.	Via G. Marconi, 10
87	Norcia	Id.	Banca Popolare di Spoleto
88	Panicale	Id.	Corso P. Vannucci, 11-15
89	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Roma, 8

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
90	Perugia	Perugia	Via Baglioni, 24
91	Santa Maria degli Angeli	Id.	Via G. Becchetti, 8-A
92	Spoleto	Id.	Via Flaminia, 5
93	Todi	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 40
94	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 12
95	Calci	Pisa	Piazza Cavallotti
96	Casciana Terme	Id.	Piazza Garibaldi, 27
97	Cascina	Id.	Corso Matteotti, 93
98	Lari	Id.	Banca toscana
99	Navacchio	Id.	Largo Pietro Gori, 4
100	Peccioli	Id.	Banca toscana
101	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 9
102	Pomarance	Id.	Via A. Gramsci, 1
103	Pontedera	Id.	Via della Misericordia, 90
104	San Giuliano Terme	Id.	Largo Perey Shelley, 4
105	San Miniato	Id.	Via A. Conti, 40
106	San Romano	Id.	Via A. Gramsci, 58
107	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca toscana
108	Volterra	Id.	Piazza Martiri della Libertà, 2
109	Borgo a Buggiano	Pistoia	Piazza del Popolo, s.n.c.
110	Cutigliano	Id.	Via Roma, 2
111	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 27
112	Monsummano	Id.	Banca toscana
113	Montecatini Terme	Id.	Piazza del Popolo, 13
114	Pescia	Id.	Piazza Mazzini, 39
115	Pistoia	Id.	Piazza Duomo, 3
116	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca toscana
117	Abbadia S. Salvatore	Siena	Via Adua, 2
118	Asciano	Id.	Corso G. Matteotti, 15
119	Buonconvento	Id.	Piazza Matteotti, 19
120	Chianciano Terme	Id.	Piazza Italia, 10
121	Chiusi	Siena	Piazza XX Settembre, 8
122	Colle Val d'Elsa	Id.	Piazza Arnolfo di Cambio, 8
123	Montalcino	Id.	Via G. Matteotti, 47
124	Montepulciano	Id.	Via Roma, 67
125	Poggibonsi	Id.	Via Marconi, 10
126	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 9
127	Rapolano Terme	Id.	Piazza Garibaldi, 4-6
128	San Gimignano	Id.	Piazza Cisterna, 10
129	San Quirico d'Orcia	Id.	Via Dante Alighieri, 32
130	Sarteano	Id.	Piazza 24 Giugno, 23
131	Siena	Id.	Banchi di Sopra, 92
132	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 13
133	Torrita	Id.	Via Adua, 4
134	Acquasparta	Terni	Corso Umberto I, 10
135	Amelia	Id.	Via della Repubblica, 85
136	Fabro Stazione	Id.	Via Nazionale, 42
137	Narni	Id.	Banco S. Spirito
138	Orvieto	Id.	Corso Garibaldi, 24
139	Terni	Id.	Corso Tacito, 38

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
GIOVANNI CRESTI

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI DELLE MARCHE.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott Edoardo Calleri di Sala, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 6 marzo 1953, approvata con il decreto ministeriale 14 aprile 1953, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Marche dal 14 aprile 1953 al 31 dicembre 1955 rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata col decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro

Art 3

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di Ancona quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 5 500 000 000 la scorta di valori bollati di cui il magazzino sud detto è stato già dotato Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto

Art 5

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione e della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiori ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel predetto magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Ancona.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Ancona della dotazione dei valori di cui sopra all'art. 4 come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Ancona o a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Ancona al magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati, dal magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto

Art 10

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc) nonché di istituti di credito corrispondenti e di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* della presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nel l'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro il pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione

L 2,70% fino ad un importo di L. 10 300 milioni;

L 0,30% sull'importo eccedente L. 10.300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra la Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art 13

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione o presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 220.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di anni due Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

Registrato al n 11098 *mod* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L* 10.000.

ALLEGATO A
(Art. 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Ancona	Ancona	Cassa di risparmio anconitana - corso Stamira, 61
2	Arcevia	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - corso Mazzini
3	Cupramontana	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - via M. Ferranti, 99
4	Fabriano	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - piazza Garibaldi, 4
5	Jesi	Id.	Cassa di risparmio di Jesi - piazza Don Minzoni, 5
6	Loreto	Id.	Cassa di risparmio di Loreto - piazza G. Leopardi, 1
7	Numana	Id.	Cassa di risparmio anconitana - via Marconi
8	Osimo	Id.	Cassa di risparmio anconitana - piazza Gallo, 11
9	Sassoferrato	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - viale C. Battisti
10	Senigallia	Id.	Cassa di risparmio di Jesi - corso 11 Giugno, 30
11	Amandola	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - viale Indipendenza, 73
12	Ascoli Piceno	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - corso Mazzini, 190
13	Fermo	Id.	Cassa di risparmio di Fermo - via Don Ernesto Ricci, 1
14	Montegiorgio	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - piazza Matteotti
15	Montegranaro	Id.	Cassa di risparmio di Fermo - piazza Mazzini, 20

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
16	Offida	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - piazza Vittorio Emanuele, 5
17	Pedaso	Id.	Cassa di risparmio di Fermo - corso Mazzini, 49
18	Porto San Giorgio	Id.	Cassa di risparmio di Fermo - viale Buozzi, 1
19	Ripatransone	Id.	Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone - corso Vittorio Emanuele, 50 (corrispondente)
20	San Benedetto del Tronto	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - corso Mazzini, 46
21	Sant'Elpidio a Mare	Id.	Cassa di Risparmio di Fermo - corso Baccio, 32
22	Camerino	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - via Favorino, 4
23	Cingoli	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - piazza Garibaldi
24	Civitanova Marche	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - corso Umberto I, 8
25	Corridonia	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - piazza Col del Bosco
26	Macerata	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - corso della Repubblica, 38
27	Matelica	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - corso Vittorio Emanuele, 45
28	Recanati	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - corso Persiani, 33
29	San Ginesio	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - piazza A. Gentili, 19
30	San Severino Marche	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - piazza del Popolo
31	Tolentino	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata - piazza della Pace, 6
32	Cagli	Pesaro	Cassa di risparmio di Pesaro - piazza Matteotti, 21
33	Fano	Id.	Cassa di risparmio di Fano - via Montevecchio, 126
34	Fermignano	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro - via Martiri della Libertà, 34
35	Fossombrone	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro - corso Garibaldi, 64
36	Macerata Feltria	Id.	Banca popolare del Montefeltro di Macerata Feltria - via Antimi (corrispondente)
37	Novafeltria	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro - via Garibaldi, 4
38	Pergola	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro - corso Matteotti, 49
39	Pesaro	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro - corso XI Settembre, 22
40	Urbino	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro - via Vittorio Veneto, 47

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE COL BANCO DI SANTO SPIRITO DI ROMA PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NEL LAZIO

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott Vincenzo Firmi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata con regio decreto 16 maggio 1940, n 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per un biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con la convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioé dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioé dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art 3

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere a Roma, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L 15 000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco

Art 5

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai

rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal deposito generale dei valori bollati in Roma al detto magazzino compartimentale su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori del magazzino compartimentale.

Art. 10

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc), nonché di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assensò dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,15 % fino ad un importo di L 33 500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L 33 500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Santo Spirito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Santo Spirito di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art 13

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si òbbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sotto-

scrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante complessivamente a L. 503.035.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizioni del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
Vincenzo FIRMI

Registrato al n 11099 *mod* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 10 000.

ALLEGATO *A*
(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Sede di Roma - Via del Giardino Theodoli
2	Id.	Id.	Succursale di Città n. 2 - Via Casilina, 356/A
3	Id.	Id.	Succursale di Città n. 3 - Largo Magnagrecia, 16/A
4	Id.	Id.	Succursale di Città n. 5 - Via Merulana, 283
5	Id.	Id.	Succursade di Città n. 8 - Via Ostiense, 105/A
6	Id.	Id.	Succursale di Città n. 9 - Via Tiburtina, 81
7	Id.	Id.	Succursale di Città n. 10 - Piazza Mazzini, 5
8	Id.	Id.	Succursale di Città n. 12 - Corso Vittorio Emanuele, 50
9	Id.	Id.	Succursale di Città n. 16 - Via Piave, 88
10	Id.	Id.	Succursale di Città n. 20 - Lido di Roma - V.le della Marina, 16
11	Id.	Id.	Succursale di Città n. 18 - Via Luisa di Savoia, 18
12	Id.	Id.	Succursale di Città n. 23 - Via delle Fornaci, 4
13	Id.	Id.	Succursale di Città n. 25 - Via Ravenna, 31

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
14	Roma	Roma	Succursale di Città n. 26 - Largo La Loggia, 19
15	Id.	Id.	Succursale di Città n. 40 - Via delle Montagne Rocciose, 47
16	Id.	Id.	Succursale di Città n. 35 - Via dei Castani, 176
17	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
18	Anzio	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
19	Arsoli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
20	Bracciano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
21	Campagnano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
22	Castelgandolfo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
23	Cave	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
24	Cerveteri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
25	Civitavecchia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
26	Colleferro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
27	Frascati	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
28	Genazzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
29	Genzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
30	Guidonia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
31	Manziana	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
32	Montecompatri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
33	Monterotondo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
34	Morlupo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
35	Nazzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
36	Nettuno	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
37	Olevano Romano	Roma	Banco di Santo Spirito - Filiale
38	Palestrina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
39	Palombara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
40	Pomezia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
41	Santa Marinella	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
42	San Vito Romano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
43	Segni	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
44	Subiaco	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
45	Tivoli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
46	Tolfa	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
47	Valmontone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
48	Velletri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
49	Marino	Id.	Banco di Marino - Marino (corrispondente)
50	Alatri	Frosinone	Banco di Santo Spirito - Filiale
51	Anagni	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
52	Arce	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
53	Arpino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
54	Atina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
55	Cassino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
56	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
57	Ceprano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
58	Ferentino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
59	Fiuggi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
60	Frosinone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
61	Paliano	Frosinone	Banco di Santo Spirito - Filiale
62	Pontecorvo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
63	Roccasecca	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
64	Sora	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
65	Supino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
66	Veroli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
67	Aprilia	Latina	Banco di Santo Spirito - Filiale
68	Cisterna	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
69	Cori	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
70	Fondi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
71	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
72	Gaeta	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
73	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
74	Minturno Scauri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
75	Ponza	Id.	Rispoli Biagio (corrispondente)
76	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
77	Sezze	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
78	Terracina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
79	Amatrice	Rieti	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
80	Borbona	Id.	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
81	Borgorose	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
82	Cittaducale	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
83	Fara Sabina Passo Corese	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
84	Leonessa	Id.	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
85	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
86	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
87	Poggio Moiano	Rieti	Banco di Santo Spirito - Filiale
88	Rieti	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
89	Acquapendente	Viterbo	Banco di Santo Spirito - Filiale
90	Canino di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
91	Civitacastellana	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
92	Callese	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
93	Grotte di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
94	Grotte S. Stefano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
95	Ischia di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
96	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
97	Montefiascone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
98	Nepi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
99	Orte	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
100	Ronciglione	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
101	Soriano nel Cimino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
102	Tarquinia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
103	Tuscania	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
104	Valentano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
105	Vetralla	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
106	Vignanello	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
107	Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
Vincenzo FIRMI

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL BANCO DI SARDEGNA (GIA' ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA) PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NELLA SARDEGNA.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini ed il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente dott. Angelo Solinas si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con il Banco di Sardegna, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973 con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art 3

Il Banco di Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

Il Banco di Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3 000 000 000 la scorta di valori bollati di cui i magazzini suddetti sono stati già dotati

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuato dal Banco.

Art 5

Il Banco assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirlo integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Sardegna a disporre di detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

Il Banco si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze

Art 8

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante

versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Sassari e Cagliari o presso la tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Sassari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati al deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle intendenze di finanza su ordinazione del Banco di Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze

Le spese occorrenti per il ritiro e per il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico del Banco

Art 10

Il Banco si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc) nonché di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Sardegna contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L 3,50 % fino ad un importo di lire 5 200 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente lire 5.200 milioni

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Sardegna deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco di Sardegna inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale e regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Sardegna, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art 13

Il Banco, si obbliga a tenere, per la gestione del servizio distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra di istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale ed ausiliario del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

Il Banco di Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni dal cessato Istituto di credito agrario della Sardegna e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale gia prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso dal cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna ed ammontante a L. 111.950.000 (valore nominale)

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4 L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art 15

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito al Banco di Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro di Sardegna, i quali a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, il Banco dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi o in mancanza corrispondere il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese del Banco

Art 16

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha durata di due anni Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente del Banco di Sardegna
Angelo SOLINAS

Registrato al n. 11100 *mod.* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 10.000.

ALLEGATO A

(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione primaria dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Cagliari sede Prov.	Cagliari	Via Tola
2	Carbonia	Id.	Via Gramsci
3	Iglesias	Id.	P.zza Quintino Sella
4	Mandas	Id.	Uff. di Corrispondenza
5	Sanluri	Id.	P.zza Castello
6	Bosa	Nuoro	Via La Passeggiata
7	Isili	Id.	Corso V. Emanuele
8	Lanusei	Id.	Via Roma, 15
9	Macomer	Id.	Corso Umberto
10	Nuoro sede Prov.	Id.	Corso Garibaldi, 90
11	Siniscola	Id.	P.zza S. Giovanni, 2
12	Sorgono	Id.	Uff. di Corrispondenza
13	Ales	Oristano	Corso Umberto, 52
14	Ghilarza	Id.	Uff. di Corrispondenza
15	Oristano sede Prov.	Id.	Via Garibaldi, 22
16	Cuglieri	Id.	Corso Umberto, 1
17	Alghero	Sassari	Largo S. Francesco
18	Bono	Id.	Uff. di Corrispondenza
19	Nulvi	Id.	Corso V. Emanuele
20	Olbia	Id.	Corso Umberto
21	Ozieri	Id.	Via Regina Margherita
22	Pattada	Id.	Corso V. Emanuele
23	Sassari sede Prov.	Id.	Piazza Castello
24	Tempio	Id.	Piazza Don Minzoni
25	Thiesi	Id.	Via Umberto I

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente del Banco di Sardegna
Angelo SOLINAS

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI DELL'ABRUZZO.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue

Art 1

La convenzione stipulata tra il Ministro delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 20 febbraio 1956, approvato con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Abruzzo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art 3

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere a proprie spese un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio dell'Aquila quale centro di distribuzione dei valori stessi

Resta fissata in lire 3 800 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art 5

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui all'art 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze

Art 8

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale dell'Aquila.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari de L'Aquila, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale dell'Aquila della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati al deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria dell'Aquila o a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalla stazione ferroviaria e dall'intendenza di finanza dell'Aquila al magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori bollati e stampati dal magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto

Art 10

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc) nonché gli istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intende spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L 3 25 % fino ad un importo di lire 5.800 milioni;
L 0,30 % sull'importo eccedente lire 5.800 milioni.

Nessun altro aggio provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione

Art 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 2 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art 13

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 129.898.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5% intestati al predetto Istituto

Art 15

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro dell'Abruzzo, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o dell'eventuale successiva proroga, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrispondere il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Art 16

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

***Registrato** al n.* 11101 *mod.* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 10.000.

ALLEGATO *A*

(Art 10 della convenzione)

*Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane **si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie** dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.*

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	L'Aquila	L'Aquila	Cassa di risparmio - Via Sallustio, 10
2	Avezzano	Id.	Cassa di risparmio - Via Trieste
3	Capestrano	Id.	Cassa di risparmio - Via Capponi, 2
4	Carsoli	Id.	Cassa di risparmio di Rieti - Via Roma
5	Castel di Sangro	Id.	Cassa di risparmio - Via XX Settembre
6	Celano	Id.	Cassa di risparmio - Via IV Novembre, 32
7	Civitella Roveto	Id.	Cassa di risparmio - S.S. 82, n. 12
8	Magliano dei Marsi	Id.	Cassa di risparmio - Via Avezzano
9	Montereale	Id.	Cassa di risparmio - Via Nazionale, 40/A
10	Ofena	Id.	Cassa di risparmio - Via Savoia, 39
11	Pescina	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Mazzarino, 30
12	Pratola Peligna	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Garibaldi
13	S. Demetrio ne' Vestini	Id.	Cassa di risparmio - P.zza A. Pellegrini
14	Scanno	Id.	Cassa di risparmio - Via Fuori Porta S. Maria, 4
15	Sulmona	Id.	Cassa di risparmio - Corso Ovidio, 228

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
16	Tagliacozzo	L'Aquila	Cassa di risparmio - Via G. Marconi, 15
17	Trasacco	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Umberto I, 3
18	Chieti	Chieti	Cassa di risparmio - L.go Martiri della Libertà
19	Atessa	Id.	Cassa di risparmio - Corso Vittorio Emanuele
20	Casalbordino	Id.	Cassa di risparmio - Corso Garibaldi
21	Casoli	Id.	Cassa di risparmio - Largo San Nicola
22	Celenza sul Trigno	Id.	Cassa di risparmio - Corso Umberto, 56
23	Francavilla Mare	Id.	Cassa di risparmio - Viale Nettuno
24	Guardiagrele	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Santa Maria Maggiore
25	Lama dei Peligni	Id.	Cassa di risparmio - Via Frentana
26	Lanciano	Id.	Cassa di risparmio - Via Vittorio Veneto, 28
27	Orsogna	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Mazzini
28	Ortona	Id.	Cassa di risparmio - Corso Matteotti
29	Torricella Poligna	Id.	Cassa di risparmio - Corso Umberto I
30	Vasto	Id.	Cassa di risparmio - Via Cavour
31	Villa S. Maria	Id.	Cassa di risparmio - Via Duca degli Abruzzi, 2
32	Pescara	Pescara	Cassa di risparmio - Corso Vittorio Emanuele II
33	Alanno	Pescara	Cassa di risparmio - Corso Alighieri
34	Caramanico	Id.	Cassa di risparmio - Via G. Bernardi, 12
35	Catignano	Id.	Cassa di risparmio - P.zza San Francesco
36	Cepagatti	Id.	Cassa di risparmio - Via degli Abruzzi, 51
37	Colle Corvino	Id.	Cassa di risparmio - Via Giordano
38	Farindola	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 2
39	Loreto Aprutino	Id.	Cassa di risparmio - Via Vittorio Veneto, 75
40	Manoppello	Id.	Cassa di risparmio - Corso Santarelli, 78
41	Moscufo	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Umberto, 2
42	Penne	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Luca da Penne, 30
43	Pianella	Id.	Cassa di risparmio - Via Regina Margherita, 2
44	Picciano	Id.	Cassa di risparmio - Corso Vittorio Emanuele, 88
45	Popoli	Id.	Cassa di risparmio - Corso Gramsci, 13
46	San Valentino Abruzzo	Id.	Cassa di risparmio - Corso Umberto, 32
47	Scafa	Id.	Cassa di risparmio - Via I Maggio, 166
48	Tocco Casauria	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Carlo da Tocco

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
49	Torre Passeri	Pescara	Cassa di risparmio - Via Papa Giovanni XXIII
50	Teramo	Teramo	Cassa di risparmio - Corso San Giorgio, 26
51	Alba Adriatica	Id.	Cassa di risparmio - Via Roma, 51
52	Arsita	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Umberto I
53	Atri	Id.	Cassa di risparmio - Piazza Duomo
54	Bellante	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Roma, 10
55	Bisenti	Id.	Banca popolare - via Roma
56	Campli	Id.	Cassa di risparmio - Corso Umberto, 94
57	Castelli	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Roma
58	Castilenti	Id.	Cassa di risparmio - Via Duca degli Abruzzi
59	Controguerra	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Commercio, 1
60	Corropoli	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Piè di Corte
61	Giulianova P.	Id.	Cassa di risparmio - Corso Garibaldi
62	Giulianova L.	Id.	Cassa di risparmio - Via Matteotti
63	Martinsicuro	Id.	Cassa di risparmio - Via, Roma, 285
64	Montorio al Vomano	Id.	Cassa di risparmio - Largo Rosciano
65	Mosciano S. Angelo	Id.	Cassa di risparmio - P.zza Amadio Saliceti
66	Nereto	Teramo	Cassa di risparmio - Piazza Umberto I
67	Notaresco	Id.	Cassa di risparmio - Piazza del Mercato
68	Pietracamela	Id.	Cassa di risparmio - Via XXIV Maggio
69	Pineto	Id.	Cassa di risparmio - Piazza della Libertà, 1
70	Roseto	Id.	Cassa di risparmio - Via Nazionale
71	Sant'Egidio	Id.	Cassa di risparmio - Corso Adriatico
72	Sant'Omero	Id.	Cassa di risparmio - Via V Emanuele II
73	Sant'Onofrio	Id.	Cassa di risparmio - Via Mirabigli, 13
74	Silvi Marina	Id.	Cassa di risparmio - Via A Rossi
75	Tortoreto Lido	Id.	Cassa di risparmio - Via Carducci
76	Tossicia	Id.	Cassa di risparmio - Piazza Umberto I
77	Val Vomano	Id.	Cassa di risparmio - Via Nazionale

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL BANCO DI NAPOLI PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE

Fra il Ministero delle finanze, rappresentanto dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini ed il Banco di Napoli rappresentato dal direttore di sede dott. Francesco Monaco e dal condirettore centrale dott Aldo Tibollo si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data *10 dicembre 1954*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Campania e nel Molise dall'11 dicembre 1954 al 31 dicembre 1955, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, con la convenzione 28 febbraio 1958, approvata col decreto ministeriale 1° marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, con la convenzione 30 maggio 1962, approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1962 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977, alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli e Salerno.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art 3

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art 4

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Napoli, presso la propria sede, a proprie spese, il magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 12.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione e all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art 5

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa, espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante il versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanza di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art 9

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4 come quelle di trasporto dei valori e degli stampati dal deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o della cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Napoli o a quella intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla intendenza di finanza di Napoli al magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art 10

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli Istituti di Credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenzo dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze

Art 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,15 % fino ad un importo di L 22 200 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 22.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La provvigione di cui al precedente art 11 sarà liquidata nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il Banco di Napoli, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Napoli deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22, Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Napoli, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art 13

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato

Art 14

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire 360 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Banco.

Art 15

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di anni due Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli ***affari***
SEMPRINI

p. *Il Banco di Napoli*
Aldo TIBOLLO - Francesco MONACO

Registrato al n 11102 *mod* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 15.000.

ALLEGATO *A*

(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonché di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Ariano Irpino	Avellino	Filiale - Piazza del Plebiscito
2	Altripalda	Id.	Filiale - P.zza Umberto I, 13-15
3	Avellino	Id.	Filiale - Via F. de Santis, 2
4	Baiano	Id.	Filiale - P.zza IV Novembre, 34-35
5	Bisaccia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
6	Calitri	Id.	Filiale - Via F. de Santis, 20-22
7	Castelbaronia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
8	Cervinara	Id.	Filiale - P.zza Municipio, 7-8
9	Fontanarosa	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
10	Forino	Id.	Filiale - P.zza Tigli, 13
11	Grottaminarda	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
12	Mirabella Eclano	Id.	Filiale - Via Roma, 106
13	Montecalvo Irpino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
14	Montella	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 84-86
15	Pietradefusi	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
16	S. Angelo dei Lombardi	Id.	Filiale - P.zza F. de Santis, 67-68
17	Solofra	Id.	Filiale - P.zza Umberto I
18	Vallata	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
19	Airola	Benevento	Filiale - P.zza Vittoria, 19-20
20	Benevento	Id.	Filiale - C.so Garibaldi, 112
21	Cerreto Sannita	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
22	Guardia Sanframondi	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 345-347
23	Morcone	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
24	S. Bartolomeo in Galdo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
25	S. Marco dei Cavoti	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
26	Sant'Agata dei Goti	Id.	Filiale - Via Roma, 42
27	Vitulano	Id.	Filiale - Via Bracanelli
28	Agnone	Campobasso	Filiale - C.so V. Emanuele, 213-215
29	Boiano	Id.	Filiale - P.zza Roma, 52-56
30	Campobasso	Id.	Filiale - C.so Bucci, 3
31	Casacalenda	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
32	Guglionesi	Id.	Filiale - V.le Margherita, 6-8
33	Larino	Id.	Filiale - L.go Garibaldi
34	Montenero di Bisaccia	Id.	Filiale - Via Massaggioli, 81
35	Riccia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
36	S. Martino in Pensilis	Id.	Filiale - P.zza Vittoria, 15-16
37	S. Croce di Magliano	Id.	Filiale - Via Roma, 33
38	Termoli	Id.	Filiale - C.so Nazionale, 92
39	Trivento	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
40	Venafro	Id.	Filiale - C.so Campano, 21
41	Aversa	Caserta	Filiale - Via Roma, 160-170
42	Caiazzo	Id.	Filiale - Via Latina, 1
43	Capua	Id.	Filiale - P.zza dei Giudici, 4-5-6
44	Carinola	Id.	Filiale - P.zza Osvaldo Massa, 11
45	Casal di Principe	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 17
46	Caserta	Id.	Filiale - P.zza Generale Amico
47	Frignano	Id.	Filiale - Via V. Emanuele II, 32-34
48	Maddaloni	Id.	Filiale - C.so I Ottobre, 36
49	Marcianise	Id.	Filiale - P.zza Principe di Napoli n. 11-17
50	Mondragone	Id.	Filiale - V.le Margherita ang. via Pisa
51	Orta di Atella	Id.	Filiale - Via S. Salvatore, 49-51
52	Piedimonte Matese	Id.	Filiale - Via A. De Cesare, 9-13
53	Pignataro Maggiore	Id.	Filiale - P.zza Umberto I, 51-53-55
54	Roccamonfina	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
55	S. Maria Capua Vetere	Id.	Filiale - C.so Garibaldi, 18-24
56	Sessa Aurunca	Id.	Filiale - C.so Lucilio, 205-207
57	Teano	Id.	Filiale - Largo Croci, 19-22

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
58	Villa Literno	Caserta	Corrispondente Banco di Napoli
59	Isernia	Isernia	Filiale - P.zza Carducci, 15-18
60	Afragola	Napoli	Filiale - Via F. Russo, 1-9
61	Anacapri	Id.	Filiale - Via G. Orlandi, 86
62	Bacoli	Id.	Filiale - P.zza Marconi, 184
63	Boscotrecase	Id.	Filiale - Via Umberto I, 155-159
64	Caivano	Id.	Filiale - C.so Umberto, 129-135
65	Capri	Id.	Filiale - Via V. Emanuele, 37-39
66	Cardito	Id.	Filiale - P.zza Madonna delle Grazie, 79-81
67	Casalnuovo	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 475
68	Casoria	Id.	Filiale - Via Principe di Piemonte n. 57
69	Castellammare di Stabia	Id.	Filiale - C.so V. Emanuele, 76-80
70	Ercolano	Id.	Filiale - C.so Roma, 38
71	Forio d'Ischia	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 24-25
72	Frattamaggiore	Id.	Filiale - C.so Durante (ang. via Dante), 7
73	Giuliano in Campania	Id.	Filiale - Via Vittorio Veneto, 30-32
74	Gragnano	Id.	Filiale - Via T. Sorrentino, 46
75	Ischia Porto	Id.	Filiale - Salita S. Pietro, 1
76	Marigliano	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 253
77	Massalubrense	Id.	Filiale - V.le Filangieri, 17
78	Meta di Sorrento	Id.	Filiale - C.so Italia, 66
79	Sede di Napoli	Id.	Filiale - Via Roma, 177-178
80	Agenzia n. 4	Id.	Filiale - P.zza Vanvitelli, 8-9, via Scarl. 95
81	Agenzia n. 5	Id.	Filiale - C.so Garibaldi, 206-209
82	Agenzia n. 6	Id.	Filiale - Via Tribunali, 210
83	Agenzia n. 7	Id.	Filiale - Via Ferrante Imparato, 5
84	Agenzia n. 11	Id.	Filiale - Via Dei Mille, 18-24
85	Agenzia n. 12	Id.	Filiale - C.so Secondigliano, 223
86	Agenzia n. 16	Id.	Filiale - P.zza G. Pepe, 23-24
87	Agenzia n. 17	Napoli	Filiale - P.zza Bagnoli, 27-29
88	Agenzia n. 18	Id.	Filiale - V.le Augusto, 1
89	Agenzia n. 20	Id.	Filiale - Via S. Biagio dei Librai, 114
90	Agenzia n. 27	Id.	Filiale - Via Mergellina n. 148/a 148/b
91	Agenzia n. 28	Id.	Filiale - Via Roma, 402
92	Agenzia n. 34	Id.	Filiale - Via F. Cilea, 127/a - 127/b
93	Nola	Id.	Filiale - P.zza Marconi
94	Palma Campania	Id.	Filiale - P.zza De Martino, 58-60
95	Piano di Sorrento	Id.	Filiale - P.zza D. Cota, 4-5
96	Pomigliano D'Arco	Id.	Filiale - Via Terracciano, 49
97	Pompei	Id.	Filiale - P.zza Bartolo Longo, 13
98	Portici	Id.	Filiale - C.so Garibaldi, 39
99	Pozzuoli	Id.	Filiale - Via Terracciano, 29-35
100	Procida	Id.	Filiale - Via V. Emanuele, 158
101	S. Giorgio a Cremano	Id.	Filiale - P.zza Municipio, 30
102	S. Giuseppe Vesuviano	Id.	Filiale - Via XX Settembre, 5-7
103	S. Agnello	Id.	Filiale - Via A. Balsamo, 19
104	S. Anastasia	Id.	Filiale - Via A. D'Auria, 92-96
105	Somma Vesuviana	Id.	Filiale - Via Roma, 61
106	Sorrento	Id.	Filiale - P.zza Tasso, 35-36
107	Torre Annunziata	Id.	Filiale - C.so Umberto, 84/a
108	Torre del Greco	Id.	Filiale - Via Vittorio Veneto, 16-20
109	Vico Equense	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 13
110	Agropoli	Salerno	Filiale - Via Piave, 1-5
111	Amalfi	Id.	Filiale - P.zza Duomo
112	Angri	Id.	Filiale - Via Zurlo
113	Battipaglia	Id.	Filiale - Via Roma, 80-82-84
114	Buccino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
115	Campagna	Id.	Filiale - C.so Umberto I, 69
116	Cava dei Tirreni	Id.	Filiale - P.zza Duomo, 1
117	Eboli	Id.	Filiale - Via Matteo Ripa, 29

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
118	Giffoni Vallepiana	Salerno	Corrispondente Banco di Napoli
119	Laurino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
120	Maiori	Id.	Filiale - Via G. Amendola, 12
121	Mercato Sanseverino	Id.	Filiale - C.so Diaz, 111-113
122	Minori	Id.	Filiale - C.so V. Emanuele, 29/D
123	Montecorvino Rovella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
124	Montesano sulla Marcellana	Id.	Filiale - C.so Mamma Gagliardi n. 93
125	Nocera Inferiore	Id.	Filiale - C.so Garibaldi, 22
126	Padula	Id.	Filiale - P.zza Umberto I, 15-16
127	Pagani	Id.	Filiale - C.so Padovani, 94-96
128	Pisciotta	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
129	Polla	Id.	Filiale - Via XX Settembre
130	Pontecagnano	Id.	Filiale - P.zza Felice Sabbato n. 11-14
131	Postiglione	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
132	Roccadaspide	Id.	Filiale - Via Giuliani, 19
133	Sala Consilina	Id.	Filiale - Via Nazionale pal. Castiglione
134	Salerno	Id.	Filiale - C.so V. Emanuele, 81
135	S. Angelo a Fasanella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
136	Sapri	Id.	Filiale - Via Umberto, 17
137	Scafati	Id.	Filiale - Via Chiesa Madre, 15
138	Vallo della Lucania	Id.	Filiale - C.so Umberto I (pal. Russo)
139	Sarno	Id.	Filiale - Via Matteotti, 55

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p. *Il Banco di Napoli*
Aldo TIBOLLO - Francesco MONACO

BANCO DI NAPOLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale del 21 dicembre 1976

Servizio distribuzione valori bollati - Rinnovo convenzione per le regioni Campania e Molise - Puglia e Lucania - Biennio 1976-77 - Sostituzione delegati alla sottoscrizione.

Visto che con delibera del 2 luglio 1976 adottata dal comitato direttivo ai sensi dell'art 27 dello statuto del Banco e ratificata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza dell'11 luglio 1975, furono delegati il direttore di sede Luciano Guarino ed il condirettore di sede Riccardo Mari a sottoscrivere le convenzioni per la distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e Molise e della Puglia e Lucania per il biennio 1976-77, salvo rinnovo per il successivo biennio;

Visto che i predetti dirigènti sono stati nel frattempo collocati a riposo;

Visto che, come da comunicazione dell'ufficio di rappresentanza di Roma, è imminente la stipula della convenzione stessa;

Sentita la relazione del direttore generale e su sua proposta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera

di delegare il capo dell'ufficio di rappresentanza in Roma, condirettore centrale Aldo Tibollo, nato a Foggia il 20 dicembre 1926 ed il direttore di sede Francesco Monaco, nato a Capua il 6 novembre 1917, perché in nome e per conto del Banco sottoscrivano le convenzioni in parola.

Per estratto conforme
Il segretario
del Consiglio di amministrazione
Raffaele ALFIERI

N. 22149 repertorio

Autentica

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. Mario Mazzocca, notaio in Napoli, con lo studio in via Ponte di Tappia n. 62, iscritto al collegio notarile di Napoli, senza l'assistenza dei testimoni per espressa volontà della parte e col mio consenso, certifico che il dott. Raffaele Alfieri, nato a Bari il 26 agosto 1922, segretario del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, via Toledo n. 177, ove domicilia per la carica, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza.

Napoli, addì 24 marzo 1977

Timbro e firma Mazzocca Mario fu Nicola, notaio in Napoli.

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL BANCO DI NAPOLI PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI DELLA PUGLIA E DELLA LUCANIA.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal direttore generale delle tasse dott. Ugo Semprini ed il Banco di Napoli rappresentato dal direttore di sede dott. Francesco Monaco e dal condirettore centrale dott Aldo Tibollo si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art 1

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè del 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973 con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977, alle condizioni che seguono.

Art 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera e Potenza.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art 3

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato

Art. 4

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Bari, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L 10 000 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco

Art. 5

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista da successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art 6

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4

Art 7

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere, entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bari o a quella intendenza di finanza, su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla intendenza di finanza di Bari al magazzino compartimentale del Banco come le spese di custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono, invece a carico del Banco di Napoli.

Art. 10

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango nonché di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,00 % fino ad un importo di L. 14.500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 14.500 milioni.

Nessun altro compenso o provvigione spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il Banco di Napoli mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Napoli deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Napoli, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art 13

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonché alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontanti attualmente a L. 300.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazioni di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p *Il Banco di Napoli*
Aldo TIBOLLO - Francesco MONACO

Registrato al n 11103 *mod.* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 10 000.

ALLEGATO A

(Art. 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Acquaviva delle Fonti	Bari	Filiale - Piazza V. Emanuele II n. 13
2	Adelfia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
3	Alberobello	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 7/b-c
4	Altamura	Id.	Filiale - Piazza Unità d'Italia, 11
5	Andria	Id.	Filiale - Corso Cavour, n. 112
6	Bari	Id.	Filiale - Via Abate Gimma, 101
7	Barletta	Id.	Filiale - Corso Garibaldi, 123
8	Bisceglie	Id.	Filiale - Via De Gasperi, n. 2-6
9	Bitonto	Id.	Filiale - Piazza Marconi, n. 59-68
10	Canosa di Puglia	Id.	Filiale - Via Bovio, 14
11	Casamassima	Id.	Filiale - Piazza Municipio n. 54-55
12	Castellana Grotte	Id.	Filiale - Piazza Garibaldi, 127
13	Conversano	Id.	Filiale - Piazza C. Battisti, 40
14	Corato	Id.	Filiale - Corso Cavour n. 5-11
15	Gioia del Colle	Id.	Filiale - Via Garibaldi, 91
16	Gravina di Puglia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
17	Grumo Appula	Id.	Filiale - Piazza XX Settembre n. 13-14
18	Locorotondo	Id.	Filiale - Piazza Roma, 1
19	Minervino Murge	Id.	Filiale - Piazza G. Bovio, 35
20	Modugno	Id.	Corrispondente Banco Napoli
21	Mola di Bari	Id.	Filiale - Piazza XX Settembre, 17
22	Molfetta	Id.	Filiale - Piazza V. Emanuele, 7
23	Monopoli	Id.	Filiale - Piazza V. Emanuele, 69
24	Noci	Id.	Filiale - Piazza Garibaldi, 41
25	Palo del Colle	Id.	Filiale - Piazza Diaz, 15
26	Putignano	Bari	Filiale - Corso Umberto, 52
27	Ruvo di Puglia	Id.	Filiale - Piazza Regina Margherita, 23
28	Santeramo in Colle	Id.	Filiale - Piazza di Vagno
29	Spinazzola	Id.	Filiale - Corso Umberto n. 39-41
30	Terlizzi	Id.	Filiale - Corso Garibaldi, 10-14
31	Trani	Id.	Filiale - Piazza della Repubblica
32	Triggiano	Id.	Filiale - Via Settembrini, 10
33	Brindisi	Brindisi	Filiale - Corso Garibaldi, 1
34	Carovigno	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 37-39
35	Ceglie Messapico	Id.	Filiale - Via Umberto I, 41-43
36	Cisternino	Id.	Filiale - Via S. Quirico, 33
37	Fasano	Id.	Filiale - Piazza Ciaia, 24-25
38	Francavilla Fontana	Id.	Filiale - Piazza Giovanni XXIII, 12
39	Latiano	Id.	Filiale - Piazza d'Ippolito, 12
40	Mesagne	Id.	Filiale - Via Roma, 1
41	Oria	Id.	Filiale - Piazza M. Pagano, 4-5
42	Ostuni	Id.	Filiale - C.so V. Emanuele (pal. Molendino e Taliente)
43	S. Pancrazio Salentino	Id.	Filiale - Via Trieste, 59/A - Via Nazario S., 1/3
44	S. Pietro Vernotico	Id.	Filiale - Via Torre, 3/12
45	S. Vito dei Normanni	Id.	Filiale - Piazza Vittoria, 13
46	Torre S. Susanna	Id.	Filiale - Via Roma, 2
47	Accadia	Foggia	Corrispondente Banco di Napoli
48	Ascoli Satriano	Id.	Filiale - Piazza Cecco d'Ascoli, 25
49	Bovino	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 14
50	Castelnuovo della Daunia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
51	Cerignola	Id.	Filiale - Via Roma (angolo via Mazzini)
52	Foggia	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 35

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
53	Lucera	Foggia	Filiale - Corso Gramsci, 13
54	Manfredonia	Id.	Filiale - Corso Manfredi, 152
55	Margherita di Savoia	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 34-36
56	Monte S. Angelo	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 40
57	Ortanova	Id.	Filiale - Piazza Municipio, 31
58	Rodi Garganico	Id.	Filiale - Via Carmine Grossi, 3
59	Roseto Valfortore	Id.	Filiale - Piazza Umberto I, 23
60	S. Ferdinando di Puglia	Id.	Filiale - Via Nazionale, 7-9
61	S. Giovanni Rotondo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
62	S. Marco in Lamis	Id.	Filiale - Corso Matteotti, 59
63	S. Nicandro Garganico	Id.	Filiale - Corso Umberto I, 69
64	Sansevero	Id.	Filiale - Largo Carmine, 45
65	Serracapriola	Id.	Filiale - Corso Garibaldi, 2
66	Torremaggiore	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
67	Trinitapoli	Id.	Filiale - Corso Trinità, 37-39
68	Troia	Id.	Filiale - Piazza della Vittoria, 14
69	Vico Garganico	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
70	Vieste	Id.	Filiale - Piazza Kennedy, 11
71	Alessano	Lecce	Corrispondente Banco di Napoli
72	Alezio	Id.	Filiale - Via Senape de Pace, 50-54
73	Campi Salentina	Id.	Filiale - Via S. Filomena, 2
74	Casarano	Id.	Filiale - Piazza Indipendenza, 17
75	Galatina	Id.	Filiale - Via Garibaldi, 19
76	Galatone	Id.	Filiale - Via Cavour, 19-21
77	Gallipoli	Id.	Filiale - Piazza M. R. Imbriani, 21
78	Lecce	Id.	Filiale - Via 25 Luglio, 13
79	Maglie	Id.	Filiale - Via Trieste e Trento, 10
80	Nardò	Id.	Filiale - Piazza S. Antonio, 7-11
81	Salice Salentino	Lecce	Filiale - Via Umberto I, 19
82	Squinzano	Id.	Filiale - Via V. Veneto, 14
83	Taviano	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele II, 37
84	Ugento	Id.	Filiale - Via Messapica, 19
85	Tricase	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
86	Bernalda	Matera	Filiale - Piazza Plebiscito, 1
87	Grassano	Id.	Filiale - Via Regina Margherita, 52
88	Irsina	Id.	Filiale - C.so Canio Musacchio, 66
89	Matera	Id.	Filiale - Piazza V. Veneto, 48
90	Montalbano Ionico	Id.	Filiale - Viale Eraclea, 164
91	Montescaglioso	Id.	Filiale - Corso Garibaldi, 30
92	Pisticci	Id.	Filiale - Via V. Emanuele II, 13-14
93	Rotondella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
94	Stigliano	Id.	Filiale - Piazza Umberto I, 41
95	Tricarico	Id.	Filiale - Corso V. Veneto, 19
96	Acerenza	Potenza	Corrispondente Banco di Napoli
97	Chiaramonte	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
98	Genzano di Lucania	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 1
99	Lagonegro	Id.	Filiale - Viale Roma, 8-12
100	Laurenzano	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
101	Lauria Superiore	Id.	Filiale - Via Provinciale, 161-163
102	Lavello	Id.	Filiale - Corso Vittorio Emanuele II, 150
103	Maratea	Id.	Filiale - Piazza Buraglia, 5
104	Marsiconuovo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
105	Melfi	Id.	Filiale - Via Carmine, 5
106	Moliterno	Id.	Filiale - Via Roma, 49
107	Montemurro	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
108	Muro Lucano	Id.	Filiale - Corso G. Marconi, 23-25

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
109	Palazzo S. Gervasio	Potenza	Filiale - Corso Manfredi, 152-156
110	Pescopagano	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
111	Picerno	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
112	Potenza	Id.	Filiale - Corso 18 Agosto, 99
113	Rionero in Vulture	Id.	Filiale - Corso Umberto I, 129-131
114	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale - Corso Umberto I, 28
115	Senise	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 86-88
116	Venosa	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 65-69
117	Viggiano	Id.	Filiale - Corso V. Emanuele, 85
118	Castellaneta	Taranto	Corrispondente Banco di Napoli
119	Ginosa	Id.	Filiale - Piazza Fusco, 25-27
120	Grottaglie	Id.	Filiale - Via Parini, 2-5
121	Manduria	Id.	Filiale - Piazza V. Emanuele, 29
122	Martina Franca	Id.	Filiale - Piazza XX Settembre, 7/a
123	Mottola	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
124	Palagiano	Id.	Filiale - Via Sansonetti ang. Corso V. Emanuele
125	Sava	Id.	Filiale - Via Regina Elena, 10
126	Taranto	Id.	Filiale - Via d'Aquino, 49-51 (angolo via Giovinazzi, 25)

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p Il Banco di Napoli
Aldo TIBOLLO - Francesco MONACO

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI NELLA CALABRIA.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale dott. Ugo Semprini e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, rappresentata dal suo delegato Filippo Fera si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio della Calabria in data 21 febbraio 1955, approvata con il decreto ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1955, con la quale fu affidato alla detta Cassa di risparmio il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Calabria dal 23 febbraio 1955 al 31 dicembre 1955, prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con la convenzione 22 settembre 1972, approvata con decreto ministeriale 23 settembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 alle condizioni che seguono.

Art 2

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle province seguenti: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro

Art 3

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art 4

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania continuerà a mantenere a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Cosenza, ed un magazzino ausiliario presso la sede di Reggio Calabria, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3 600 milioni la scorta dei valori bollati di cui i suddetti magazzini sono stati già dotati. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dalla Cassa.

Art 5

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirlo integralmente in valori o in denaro, al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze, autorizza la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art 7

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a tener fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati, costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori la detta Cassa non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Cosenza e di Reggio Calabria.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, la Cassa di risparmio si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Catanzaro, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Cosenza, ed in quello ausiliario di Reggio Calabria, della dotazione dei valori bollati di cui all'articolo 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Cosenza e di Reggio Calabria o a quelle intendenze di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalle predette stazioni ferroviarie e intendenza di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario suindicati, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa, e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dei magazzini centrale ed ausiliario, sono invece, a carico della Cassa di risparmio.

Art. 10

La Cassa si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti, o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e la Cassa, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

La Cassa si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora la Cassa intenda spostare le proprie dipendenze, e comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e tagli di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete alla Cassa la seguente provvigione:

lire 3,30% fino ad un importo di lire 6 800 milioni;

lire 0,30% sull'importo eccedente i 6.800 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ed alle sue dipendenze, istituti di credito corrispondenti o rappresentanze, per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art 12

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata nei rapporti tra la Amministrazione finanziaria e la Cassa di risparmio, *mensilmente*, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La Cassa di risparmio deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la Cassa di risparmio inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale *delle tasse e delle imposte indirette* sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in *quietanze di entrata* a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della Cassa di risparmio, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art 13

La Cassa si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad essa affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione o presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, *delle entrate* e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrali ed ausiliario della Cassa, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrali e ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e *delle imposte indirette* sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che essa si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già *prestato* in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante *attualmente* in L. 126 000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del *Ministero delle finanze*, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati alla predetta Cassa.

Art 15

L'amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro della Calabria, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna *dei suddetti armadi* dovrà avvenire a cura e spese della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Art 16

La presente convenzione ha effetto dal 1° *gennaio 1976* ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data *disdetta* dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p *La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania*
Filippo FERA

Registrato al n 11104 *mod* 71/M, *addì* 5 *luglio* 1977, *al primo ufficio registro atti privati di Roma, esatte L.* 15.000.

ALLEGATO *A*
(Art 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze, rappresentanze o corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
1	Arena	Catanzaro	Piazza Generale Pagano
2	Borgia	Id.	Presso Lanatà Saverio
3	Catanzaro	Id.	Piazza Matteotti
4	Chiaravalle Centrale	Id.	Via Indipendenza n. 4
5	Cirò M.	Id.	Via del Risparmio
6	Cropani	Id.	Presso sig. Cimino Raffaele
7	Crotone	Id.	Via M. Nicoletti
8	Lamezia Terme	Id.	Corso Numistrano, 14-16-18
9	Maida	Id.	Piazza Garibaldi
10	Mileto	Id.	
11	Nicotera	Id.	Via Cavour n. 48
12	Nocera Terinese	Id.	Via S. Caterina
13	Petilia Policastro	Id.	Piazza Filottete n. 7
14	Pizzo Calabro	Id.	Via Marconi n. 10
15	Savelli	Id.	Presso sig. Asorino Salvatore
16	Serra San Bruno	Id.	Piazza Asilo Infantile n. 12
17	Soriano	Id.	Via Roma n. 87
18	Soverato	Id.	Viale Stazione
19	Soveria Mannelli	Id.	Corso Garibaldi n. 242
20	Squillace	Id.	Presso sig. Mercurio Mario
21	Strongoli	Id.	Via XXIV Maggio, 1
22	Taverna	Id.	Presso sig. Ingenito Michele
23	Tropea	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 11-14
24	Vibo Valentia	Id.	Corso Vittorio Emanuele
25	Acri	Cosenza	Via V. Padula n. 50/b
26	Aiello	Id.	Via Luigi De Seta
27	Amantea	Id.	Via Margherita
28	Amendolara	Cosenza	Presso sig.ra Raffetta Giuseppina
29	Belvedere Marittimo	Id.	Via Amellino
30	Cariati	Id.	Via San Giovanni
31	Carolei	Id.	Corso Mazzini n. 105
32	Cassano Jonio	Id.	Via Garibaldi n. 4
33	Castrovillari	Id.	Corso Garibaldi
34	Cetraro	Id.	Via Luigi De Seta
35	Corigliano Calabro	Id.	Piazza del Popolo n. 4
36	Cosenza	Id.	Via XXIV Maggio n. 45
37	Diamante	Id.	Via Nazionale
38	Fuscaldo	Id.	Via San Michele
39	Grimaldi	Id.	Corso Trento n. 31
40	Longobucco	Id.	Via Colombo
41	Lungro	Id.	Via Croce
42	Montalto Uffugo	Id.	Via Garibaldi n. 16
43	Mormanno	Id.	Via L. Romano
44	Oriolo Calabro	Id.	Via Michele Bianchi
45	Paola	Id.	Via del Cannone
46	Praia a Mare	Id.	Viale della Libertà
47	Rende	Id.	Piazza degli Eroi
48	Roggiano Gravina	Id.	Corso V. Emanuele n. 54
49	Rogliano	Id.	Piazza Municipio
50	Rossano	Id.	Via Garibaldi
51	San Demetrio Corone	Id.	Via Dante Alighieri n. 34
52	San Giovanni in Fiore	Id.	Via Roma
53	San Lucido	Id.	Piazza Fiume
54	San Marco Argentano	Id.	Presso sig. Lattarulo Pietro
55	San Sosti	Id.	Via Libertà
56	Scalea	Id.	Via Caroprese
57	Spezzano Albanese	Id.	Via del Corso
58	Spezzano Sila	Id.	Via Roma
59	Torano Castello	Id.	Via Marconi n. 71

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCE	INDIRIZZI
60	Trebisacce	Cosenza	Via Nazionale
61	Ardore	Reggio Calabria	Presso rag. Riccardo Zappia
62	Bagnara Calabra	Id.	Via V. Emanuele, 121-123
63	Bianco	Id.	Corso Garibaldi n. 47
64	Cinquefrondi	Id.	Viale delle Rimembranze n. 13
65	Cittanova	Id.	Piazza Garibaldi n. 1
66	Delianuova	Id.	Via Umberto I, 189-191
67	Gioiosa Jonica	Id.	Piazza V. Veneto
68	Gioia Tauro	Id.	Via Lo Moro
69	Laureana di Borrello	Id.	Viale Margherita
70	Locri	Id.	Via Matteotti (palazzo Panuzzo)
71	Melito Porto Salvo	Id.	Presso sig.ra De Gaetano Maria
72	Molochio	Id.	Via V. Emanuele n. 13
73	Oppido Mamertina	Id.	Presso sig. Pentimalli Vittorio
74	Palmi	Id.	Via Roma
75	Polistena	Id.	Piazza Garibaldi
76	Reggio Calabria	Id.	Corso Garibaldi n. 144
77	Rizziconi	Id.	Viale Umberto I
78	Roccella Jonica	Id.	Via Roma n. 51-53
79	Rosarno	Id.	Via Piave
80	S. Eufemia d'Aspromonte	Id.	Via Veneto n. 42
81	Seminara	Id.	Corso Barlani
82	Siderno Marina	Id.	Piazza Risorgimento
83	Stilo	Id.	Presso sig.ra Pacetta Ilde Germanotta
84	Taurianova	Id.	Piazza Italia
85	Villa S. Giovanni	Id.	Presso sig.ra Greco Doria in Vizzari

Roma, addì 9 giugno 1977

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SEMPRINI

p. *La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania*
Filippo FERA

Estratto del verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania

L'anno 1977, il giorno 17 del mese di marzo, in Cosenza, nel palazzo della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sito al corso Telesio, si è riunito alle ore 10 il consiglio di amministrazione della Cassa medesima, sotto la presidenza del dott. Rivadavio Vetere, presidente e con l'intervento del vice presidente avv Michele Cozza; dei consiglieri comm. Alfredo Avena, comm. Osvaldo Balducchi, prof. Domenico Ferrari, gr. uff. Francesco Galluzzo, sig. Carmelo La Sorte, avv. Renato Mazzarone; dei sindaci comm. Antonio Bianco, dott. Renato Scarnati, prof. Francesco Viciconte e del direttore generale dott. Francesco Sapio. Assenti giustificati i consiglieri avv. Tommaso Addario ed avv. Nicola Santoro, impediti. Assiste il segretario capo dell'Istituto, avv. Paolo Posteraro, che assume le funzioni di segretario del consiglio, coadiuvato dal funzionario dott. Corrado Summaria.

Il presidente, constatata la legalità del numero dei presenti per la validità della riunione ai sensi dell'art. 12 dello statuto in vigore, dichiara aperta la seduta, ed il consiglio, esaminate le singole pratiche, emette le seguenti deliberazioni:

(*Omissis*).

Il direttore generale comunica che nei prossimi giorni, presso il Ministero delle finanze, si procederà alla stipula della convenzione relativa al rinnovo per il biennio 1976-77 della gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Calabria; rinnovo approvato con delibera consiliare 1° dicembre 1975.

Essendo la presidenza e la direzione generale impegnate nei vari e complessi adempimenti relativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1976, si rende necessario conferire apposita e speciale delega a qualche dipendente dell'Istituto. Il presidente, a' termini dell'art. 17, ultimo capoverso dello statuto in vigore, delega i seguenti signori a costituirsi, ciascuno separatamente, nella convenzione di che trattasi in nome ed in rappresentanza della Cassa, con premessa di rato e valido del loro operato dott. Carlo Minardi, nato a Cosenza il 31 agosto 1929, preposto all'ufficio di rappresentanza in Roma; sig. Filippo Fera, nato a S. Marco Argentano il 23 novembre 1936, funzionario dell'ufficio segreteria. Il consiglio all'unanimità e col parere favorevole del collegio sindacale, approva.

(*Omissis*).

Di quanto precede si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene debitamente sottoscritto.

Il presidente R VETERE

Il direttore generale F SAPIO

Il segretario capo P POSTERARO

Estratto autentico

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io qui sottoscritto che quanto sopra riportato è stato, da me notaio, desunto dal registro dei verbali di deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, debitamente bollato e vidimato dalla cancelleria del tribunale di Cosenza in data 5 aprile 1974 sotto il n. 916 di repertorio e che le parti omesse non alterano nè derogano al suo contenuto.

Dato a Cosenza, addì 23 marzo 1977

Timbro e firma Italo Scornajerghi fu Riccardo, notaio in Cosenza

(12095)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651170/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.